



Provincia dell'Aquila

*Settore Territorio ed Urbanistica
Servizio Gestione Rifiuti e Tutela del Suolo*

**Criteri per la localizzazione degli impianti di
gestione rifiuti
del nuovo Piano Regionale di Gestione Rifiuti**



Criteria per la localizzazione degli impianti di gestione rifiuti

Fonti legislative

Nel quadro delle competenze delineato dal D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. in tema di localizzazione degli impianti di smaltimento e di recupero rifiuti è stabilito che:

Art. 195 Competenze dello Stato:

1. Ferme restando le ulteriori competenze statali previste da speciali disposizioni, anche contenute nella parte quarta del presente decreto, spettano allo Stato:

p) l'indicazione dei criteri generali relativi alle caratteristiche delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento dei rifiuti;

2. Sono inoltre di competenza dello Stato:

a) l'indicazione dei criteri e delle modalità di adozione, secondo principi di unitarietà, compiutezza e coordinamento, delle norme tecniche per la gestione dei rifiuti, dei rifiuti pericolosi e di specifiche tipologie di rifiuti, con riferimento anche ai relativi sistemi di accreditamento e di certificazione ai sensi dell'articolo 178, comma 5;

ART. 196 (competenze delle regioni):

1. Sono di competenza delle regioni, nel rispetto dei principi previsti dalla normativa vigente e dalla parte quarta del presente decreto, ivi compresi quelli di cui all'articolo 195:

n) la definizione di criteri per l'individuazione, da parte delle province, delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti, nel rispetto dei criteri generali indicati nell'articolo 195, comma 1, lettera p);

o) la definizione dei criteri per l'individuazione dei luoghi o impianti idonei allo smaltimento e la determinazione, nel rispetto delle norme tecniche di cui all'articolo 195, comma 2, lettera a), di disposizioni speciali per rifiuti di tipo particolare;

3. Le regioni privilegiano la realizzazione di impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti in aree industriali, compatibilmente con le caratteristiche delle aree medesime, incentivando le iniziative di autosmaltimento. Tale disposizione non si applica alle discariche.

ART. 197 (competenze delle province):

1. In attuazione dell'articolo 19 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, alle province competono in linea generale le funzioni amministrative concernenti la programmazione ed organizzazione del recupero e dello smaltimento dei rifiuti a livello provinciale, da esercitarsi con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, ed in particolare:



d) l'individuazione, sulla base delle previsioni del piano territoriale di coordinamento di cui all'articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove già adottato, e delle previsioni di cui all'articolo 199, comma 3, lettere d) e h), nonché sentiti l'Autorità d'ambito ed i comuni, delle zone idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento dei rifiuti, nonché delle zone non idonee alla localizzazione di impianti di recupero e di smaltimento dei rifiuti.

Articolo 199 (Piani regionali)

3. I piani regionali di gestione dei rifiuti prevedono inoltre:

d) informazioni sui criteri di riferimento per l'individuazione dei siti e la capacità dei futuri impianti di smaltimento o dei grandi impianti di recupero, se necessario;

h) la promozione della gestione dei rifiuti per ambiti territoriali ottimali, attraverso strumenti quali una adeguata disciplina delle incentivazioni, prevedendo per gli ambiti più meritevoli, tenuto conto delle risorse disponibili a legislazione vigente, una maggiorazione di contributi; a tal fine le regioni possono costituire nei propri bilanci un apposito fondo;

l) i criteri per l'individuazione, da parte delle province, delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti nonché per l'individuazione dei luoghi o impianti adatti allo smaltimento dei rifiuti, nel rispetto dei criteri generali di cui all'articolo 195, comma 1, lettera p).

Il nuovo PRGR, approvato con L.R. 5/2018, al cap. 18.1 prevede:

Nel quadro delle competenze dei diversi livelli istituzionali la Regione Abruzzo, nell'ambito del Piano di Gestione dei Rifiuti, definisce i criteri per l'individuazione delle aree non idonee alla localizzazione di impianti; tali criteri saranno poi applicati dall'Autorità d'Ambito Regionale (AGIR) in fase di redazione del proprio piano d'Ambito così da fornire tutti gli elementi utili affinché sia possibile, per gli attuatori dei piani, individuare i siti idonei alla localizzazione.

L'AGIR in particolare, oltre ad applicare i criteri localizzativi definiti dalla Regione nel PRGR, concerterà con le Province (o con gli organismi che a loro subentreranno in virtù della "riorganizzazione" delle competenze a seguito della abolizione delle stesse), l'eventuale integrazione in tali criteri di specifiche previsioni derivanti dalla vigente pianificazione territoriale (in particolare le tutele derivanti dai rispettivi Piani Territoriali di Coordinamento Provinciale).

A quali impianti vanno applicati i criteri localizzativi?



I criteri andranno applicati per le tipologie di impianti di cui il Piano d'Ambito evidenzierà il fabbisogno sulla base delle indicazioni fornite dal Piano Regionale, per quanto concerne la gestione dei **rifiuti urbani**.

Per gli impianti di gestione dei **rifiuti speciali**, che non saranno oggetto di pianificazione da parte dell'AGIR, si applicheranno comunque i criteri localizzativi derivanti dal PRGR, che, infatti, individua criteri e tutele per tutti gli impianti sia che trattino rifiuti urbani che speciali.

I criteri localizzativi del nuovo PRGR, ai sensi della L.R. 2.8.2010, n. 36⁽¹⁾, si applicano anche alle discariche che smaltiscono rifiuti contenenti amianto, secondo le modalità specificate nello stesso PRGR.

(1) LEGGE REGIONALE – 02.08.2010 – N. 36

Localizzazione degli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti inerti contenenti amianto.

B.U.R.A. STRORDINARIO N. 13 del 13 Agosto 2010

Art. 1

1. La Giunta regionale entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge emana un Piano di settore che stabilisce i criteri per individuare i luoghi e gli impianti idonei per la realizzazione l'esercizio di impianti di smaltimento di rifiuti inerti contenenti amianto.
2. Le Province, nei sei mesi successivi all'emanazione del suddetto Piano di settore, provvedono ad individuare le zone atte alla localizzazione degli impianti di smaltimento dei rifiuti inerti contenenti amianto d'intesa con i Comuni interessati.
3. Nelle more dell'approvazione del Piano di localizzazione dei siti idonei, così come disciplinato dal comma 2, sono sospesi i procedimenti di rilascio delle autorizzazioni e gli effetti delle autorizzazioni già rilasciate per la realizzazione e l'esercizio di impianti di smaltimento di rifiuti contenenti amianto non ancora in funzione.
4. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel "Bollettino Ufficiale della Regione".

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

In particolare i criteri localizzativi del PRGR si applicano:

- ai **nuovi** impianti;



- alle modifiche sostanziali degli impianti esistenti.

I criteri localizzativi non si applicano:

- alle modifiche non sostanziali degli impianti esistenti;
- alle categorie di impianto elencate al punto 18.2 del PRGR.

Per gli impianti esistenti, nell'ambito dei procedimenti di **rinnovo** dell'autorizzazione (e/o di richiesta di ampliamento sotto soglia), i criteri localizzativi dovranno comunque essere considerati al fine di impartire le prescrizioni necessarie a mitigare o compensare eventuali criticità.

Indirizzi per la definizione di aree di rispetto per gli impianti di gestione rifiuti (Punto 18.4 del PRGR)

Nella localizzazione di un impianto di gestione dei rifiuti dovranno essere considerate distanze minime da rispettare da centri abitati e obiettivi sensibili (scuole, ospedali, ecc.), mentre non è possibile specificare in prima battuta, per tutte le singole tipologie impiantistiche, una distanza di rispetto dall'impianto che **nell'ambito della pianificazione a scala comunale** dovrà essere garantita alle preesistenze. Ciò significa che, come ad esempio per gli impianti di depurazione, dovrà essere prevista **un'area di tutela** attorno al sedime dell'impianto tale da garantire la non conflittualità tra destinazioni d'uso aventi diverse funzioni (con specifico riferimento alle aree residenziali). In tale area, le previsioni urbanistiche dovranno essere tali da garantire tale principio, tenendo quindi conto della preesistenza sul territorio di un impianto di gestione dei rifiuti.



Tabella 18.2-1 del PRGR Classificazione degli impianti, ovvero delle operazioni di gestione dei rifiuti ai quali applicare i criteri localizzativi

Gruppo	Tipo di impianto	Sottogruppo		Operazione	Note
A	Discarica	A1	Discarica di inerti	D1, D5	
		A2	Discarica per rifiuti non pericolosi		
		A3	Discarica per rifiuti pericolosi		
B	Incenerimento	B1	Incenerimento di rifiuti urbani e speciali	D10, R3, R1	Ricadono in questa categoria le operazioni R3 riguardanti la gassificazione e la pirolisi che utilizzano i componenti come sostanze chimiche
		B2	Coincenerimento	R1	Si intende "un impianto la cui funzione principale consiste nella produzione di energia o di materiali e che utilizza rifiuti come combustibile normale o accessorio (D.Lgs. 133/05 art. 2 c. 1 lett. e)) diverso dal recupero di biogas da digestione anaerobica o da discarica. Sono escluse le attività R1 che non siano attività prevalente come descritto nelle deroghe successive
C	Recupero e trattamento putrescibili	C1	Impianti di compostaggio ACM	R3	Impianti di compostaggio per la produzione di ammendante compostato misto ai sensi del D.Lgs. 75/10 e s.m.i.
		C2	Impianti di compostaggio ACV		Impianti di compostaggio per la produzione di ammendante compostato verde ai sensi del D.Lgs. 75/10 e s.m.i. aventi potenzialità > 10 t/g
		C3	Condizionamento fanghi		Impianti che trattano i fanghi ed eventualmente li stoccano per un successivo spandimento su suolo agricolo
		C4	Digestione anaerobica		Impianto che prevede la sola digestione anaerobica di rifiuti putrescibili con produzione di biogas e digestato
		C5	Produzione fertilizzanti		Produzione di fertilizzanti di cui al D.Lgs. 75/10 e s.m.i. a partire dai rifiuti
		C6	Altri processi di recupero materie prime		Processi di recupero materia a partire da matrici putrescibili
		C7	Trattamento chimico fisico biologico Produzione biostabilizzato	D8, R3	
		C8	Trattamento chimico fisico biologico separazione secco umido	D9, D13	
	Trattamento rifiuti acquosi	C9	Trattamento biologico trattamento depurativo rifiuti acquosi	D8	
Recupero e trattamento	D1	Recupero indifferenziato produzione CSS	R3		
	D2	Recupero chimici	R2		



Gruppo	Tipo di impianto	Sottogruppo		Operazione	Note
	delle frazioni non putrescibili		rigenerazione recupero solventi		
		D3	Recupero chimici rigenerazione degli acidi e delle basi	R6	
		D4	Recupero chimici recupero dei prodotti che servono a captare gli inquinanti	R7	
		D5	Recupero chimici recupero dei prodotti provenienti dai catalizzatori	R8	
		D6	Recupero chimici rigenerazione o altri reimpieghi degli oli	R9	
		D7	Recupero secchi Selezione/Recupero carta, legno plastica, pneumatici, metalli, recupero vetro	R3, R5	
		D8	Recupero secchi frantumazione	R4	
		D9	Selezione e recupero RAEE	R3, R4, R5, R12	
		Trattamento e recupero inerti	D10	Recupero secchi recupero inerti	R5
	trattamento rifiuti acquosi	D11	Trattamento chimico fisico trattamento depurativo rifiuti acquosi	D9	
	Altri impianti di trattamento	D12	Trattamenti complessi Miscelazione non in deroga	D13, R12	I trattamenti complessi sono costituiti da attività di trattamento preliminare sia al successivo smaltimento che al successivo recupero di rifiuti previa la distinzione tra accorpamento e miscelazione in base alla normativa vigente si considerano attività di accorpamento, per es. confezionamento, riconfezionamento, bancalatura – sbancalatura, travaso – svuotamento.
		D13	Trattamenti complessi Miscelazione in deroga	D9, R12	
		D14	Trattamenti complessi Selezione, cernita, riduzione volumetrica	D13, R12	
		D15	Trattamenti complessi Accorpamento	D14, R12	
		D16	Trattamento chimico-fisico Inertizzazione	D9	
		D17	Trattamento chimico-fisico-biologico Sterilizzazione	D8, D9	
	Stoccaggio	E1	Piattaforme ecologiche	D15, R13	Autorizzate ex art 208 ed effettuanti stoccaggi di rifiuti pericolosi da raccolta differenziata degli urbani e degli assimilati (es. oli minerali, batterie esauste, neon...)
		E2	Deposito preliminare	D15	Si applica solo in caso di rifiuti pericolosi
		E3	Messa in riserva	R13	
		E4	Travaso Impianto di trasferimento	D15, R13	



Deroghe/esclusioni

Premettendo che qualsiasi impianto e/o operazione di gestione dei rifiuti deve comunque sempre rispettare le norme di salvaguardia previste dalla normativa, sono previste delle deroghe o esclusioni per i seguenti impianti ed operazioni di gestione dei rifiuti:

Impianto e/o operazione	Note
Compostaggio di rifiuti ligneo cellulosei	Con capacità complessiva non superiore a 10 t/g
Compostaggio di comunità	Per quantitativi massimi trattati su base annua pari a 50 t
Centri di raccolta	Normati dal D.M. 8.4.2008 e D.M.13.5.2009
Attività di messa in riserva R13 o di deposito preliminare D15	Relative a rifiuti NON PERICOLOSI e che non comportino modifiche delle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e conseguentemente dei codici CER
Attività di recupero energetico da biogas di discarica (R1)	
Attività di selezione e cernita (R12) di rifiuti non pericolosi	Riguarda sia gli impianti che effettuano una selezione su determinate tipologie di rifiuto senza ottenere "materie prime seconde" sia quella che effettuano la separazione del multimateriale
Attività di recupero morfologico ambientale e di spandimento fanghi (R10)	
Depuratori civili	Che ricevono rifiuti ai sensi dell'art. 110, commi 2 e 3 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. in regime rispettivamente di autorizzazione o comunicazione, purché il trattamento rifiuti non determini la necessità di realizzazione di sezioni di impianti o infrastrutture che comportino occupazioni di nuove superfici al di fuori dei sedimi già impegnati collocati in aree a tutela integrale con specifico riguardo ad aree a rischio idraulico
Attività di recupero rifiuti	Compresa in aree destinate dagli strumenti urbanistici comunali ad attività produttiva limitatamente ad attività di recupero rifiuti che non costituiscano l'attività prevalente o esclusiva effettuata presso l'insediamento produttivo industriale. Tale deroga è operativa solo a seguito dell'approvazione da parte del Comitato di Coordinamento Regionale – VIA di apposito parere basato su di un numero adeguato di pubblicazioni scientifiche pubblicate su riviste "peer – reviewed" che accerti il miglioramento per i contaminanti delle performance emissive degli impianti sia sul piano qualitativo sia quantitativo, a parità di prodotto. La proposta di parere, comprensivo di apposita elencazione delle suddette referenze scientifiche, sarà pubblicata per trenta giorni consecutivi sul sito istituzionale della Regione Abruzzo per adempiere ad obblighi di pubblicità e per la raccolta di osservazioni prima dell'esame finale da parte del CCR-VIA
Campagne di attività di impianti mobili di smaltimento e recupero	Art. 208, c. 15 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e connesse operazioni di R13 e D15 in aree contigue, fermo restando la durata nei limiti di quella della campagna
Rilevati, sottofondi e riempimenti R5	
Preparazione per il riutilizzo di rifiuti non pericolosi	Individuati dai Decreti emanati ai sensi dell'art. 180 bis, comma 2 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.
Impianti sperimentali	Ai sensi dell'art. 211 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., con obbligo di dismissione completa al termine della validità dell'autorizzazione sperimentale
Discariche per la messa in sicurezza permanente e gli impianti di trattamento dei rifiuti realizzati nell'area oggetto di bonifica	Destinati esclusivamente alle operazioni di bonifica dei relativi siti contaminati, approvati ed autorizzati ai sensi delle procedure previste dal Titolo V Parte VI (leggasi Parte IV perché la Parte VI ha solo 3 Titoli e non riguarda le bonifiche) del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., fermo restando l'obbligo di rimozione degli impianti di trattamento a bonifica conclusa
Attività di recupero di rifiuti non pericolosi – recupero/rigenerazione toner e cartucce di stampa esauste	Tali categorie dovranno essere definite ed integrate con atto della Giunta Regionale anche successivo all'approvazione del PRGR



Criteria localizzativi e livelli di opportunità localizzativa

Fattori di tutela	Opportunità localizzativa
Uso del suolo	Aree destinate ad insediamenti produttivi ed aree miste
Tutela della popolazione	Dotazione di infrastrutture
Tutela delle risorse idriche	Vicinanza alle aree di maggiore produzione dei rifiuti
Tutela da dissesti e calamità	Impianti di smaltimento e trattamento rifiuti già esistenti
Tutela dell'ambiente naturale	Aree industriali dismesse e degradate da bonificare
Tutela dei beni culturali e paesaggistici	Aree agricole a limitata vocazione produttiva

Fattore di tutela: Uso del suolo

1. aree residenziali consolidate, di completamento e di espansione **TUTELA INTEGRALE**;
2. aree industriali e/o artigianali consolidate, di completamento e di espansione;
3. cave;
4. aree sottoposte a vincolo idrogeologico;
5. aree boscate;
6. aree di pregio agricolo;
7. fasce di rispetto da infrastrutture viarie;
8. fasce di rispetto da infrastrutture lineari energetiche interrato e aeree.



1. Uso del suolo: aree residenziali consolidate, di completamento e di espansione (L.R. 12.04.1983, n. 18 e s.m.i.) TUTELA INTEGRALE – NON È CONSENTITA VARIANTE AUTOMATICA AL P.R.G.

Si verifica lo stato di attuazione degli strumenti urbanistici comunali e si ritengono escluse dalla localizzazione le porzioni di territorio ad uso residenziale (anche di previsione) e, qualora le suddette aree residenziali si collocassero al di fuori del perimetro del centro abitato, a un'ulteriore fascia di territorio rispetto ad esse **non inferiore a 500 m.**

Per tutti gli altri usi è fatta salva la possibilità di variante automatica in ragione della caratteristica di pubblica utilità riconosciuta agli impianti di gestione rifiuti

Livello di prescrizione	Magnitudo	Impianti ai quali si applica	Fase di applicazione	Fonte dati
Tutela integrale	Tutela integrale	Tutte le tipologie di impianto della tab. 18.2-1	MICRO	Pianificazione Comunale

2. Uso del suolo: aree industriali e/o artigianali consolidate, di completamento e di espansione (L.R. 12.04.1983, n. 18 e s.m.i.)

Si verifica lo stato di attuazione degli strumenti urbanistici comunali e le porzioni di territorio ad uso produttivo (anche di previsione) è esclusa la possibilità di localizzazione di impianti di scarica

Livello di prescrizione	Magnitudo	Impianti ai quali si applica	Fase di applicazione	Fonte dati
Tutela integrale	Tutela integrale specifica	Per le tipologie di impianto del gruppo A della tab. 18.2-1	MICRO	Pianificazione Comunale

3. Uso del suolo: Cave (D.M. 16.05.89, D.Lgs. 152/06, D.Lgs. 36/03, D.Lgs. 117/08)

Nell'ambito dei vuoti e delle volumetrie prodotti dall'attività estrattiva superficiale o sotterranea è vietata la realizzazione di impianti di gestione rifiuti salvo le discariche per rifiuti inerti e gli impianti di trattamento di rifiuti inerti previa adeguata verifica della tutela della qualità delle risorse idriche.

Livello di prescrizione	Magnitudo	Impianti ai quali si applica	Fase di applicazione	Fonte dati
Tutela integrale	Tutela integrale specifica	Tutte le tipologie di impianto della tab. 18.2-1 salvo A1 e D10	MICRO	Piano Cave



4. Uso del suolo: Aree sottoposte a vincolo idrogeologico (R.D. 3267/23, D.I. 27.7.84, L.R. 3/2013)

Il riferimento alla L.R. 3/2013 è errato; forse è da intendere effettuato alla L.R. 3/2014 ed in particolare all'art. 30 riportato in nota.

A livello di macrolocalizzazione il fattore è considerato PENALIZZANTE, in fase di micro localizzazione sono necessarie verifiche per stimare se sussistano condizioni di pericolo, che porterebbero all'esclusione delle aree, o se sussistano le condizioni per richiedere il nulla osta allo svincolo. Nell'ambito del Comitato VIA la procedura è in capo al Servizio DH – 31 – Politiche forestali e demanio civico e armenti zio.

Il criterio assume carattere di **tutela integrale** nelle aree coperte da boschi di protezione individuati dal Corpo Forestale dello Stato ai sensi del R.D. 3267/1923 e recepite nei PRG dei Comuni interessati.

Livello di prescrizione	Magnitudo	Impianti ai quali si applica	Fase di applicazione	Fonte dati
Penalizzante	Potenzialmente escludente	Tutte le tipologie di impianto della tab. 18.2-1	MACRO con verifica del livello prescrittivo escludente in fase di MICRO	Geoportale Regione Abruzzo e/o PRG Comuni

REGIO DECRETO LEGISLATIVO 30 dicembre 1923, n. 3267 «Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani»

Art. 1. Sono sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici i terreni di qualsiasi natura e destinazione che, per effetto di forme di utilizzazione contrastanti con le norme di cui agli articoli 7, 8 e 9 possono con danno pubblico subire denudazioni, perdere la stabilità o turbare il regime delle acque.

L.R. 4 gennaio 2014, n. 3 - Legge organica in materia di tutela e valorizzazione delle foreste, dei pascoli e del patrimonio arboreo della regione Abruzzo.

Art. 30 (Vincolo idrogeologico)

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono sottoposti a vincolo idrogeologico tutti i terreni classificati come bosco ai sensi dell'articolo 3.

2. Rimangono sottoposti a vincolo idrogeologico i terreni, anche aventi diversa destinazione d'uso, individuati a norma del Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 3267 (Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani).

3. Rimangono altresì confermati i vincoli disposti dalle norme nazionali e regionali in materia di difesa del suolo ed in materia di tutela dell'ambiente.

4. Le Autorità di bacino presenti sul territorio regionale provvedono, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, al **riordino del vincolo idrogeologico di cui all'[articolo 56, comma 1, lett. n\) del d.lgs 152/2006](#)** nell'ambito della pianificazione di bacino.

5. I movimenti di terra e di roccia nei boschi e nei terreni vincolati ai sensi della presente legge e le lavorazioni dei terreni medesimi che risultino saldi o rinsaldati poiché abbandonati dalle coltivazioni da oltre 15 anni, sono sottoposti ad autorizzazione dei competenti Servizi della Giunta regionale, fatte salve le autorizzazioni, nulla-osta ed atti di assenso comunque denominati di competenza delle autorità preposte.

5-bis. L'autorizzazione è rilasciata dal comune competente per le aree ricadenti in zone omogenee diverse da quelle di cui all'articolo 2, lettera "E" del D.M. 1444/1968 e da quelle boscate così come definite nell'articolo 3 della presente legge.



Provincia dell'Aquila

Settore Territorio ed Urbanistica

Servizio Gestione Rifiuti e Tutela del Suolo

6. L'autorizzazione è rilasciata entro novanta giorni dal ricevimento dell'istanza ovvero entro lo stesso termine è motivatamente negata quando gli interventi possono comportare pericolo di danno pubblico per perdita di stabilità, erosione, denudazione, grave turbamento del regime delle acque o sono in contrasto con i criteri e gli indirizzi della gestione forestale sostenibile e le soluzioni tecniche proposte non sono considerate idonee ad evitare con sufficiente certezza tale pericolo.

7. L'autorizzazione non è necessaria per i movimenti di terra e di roccia relativi ad opere previste da piani di gestione silvopastorale approvati e vigenti, la cui realizzazione è comunque soggetta a comunicazione, corredata da progettazione esecutiva ove previsto, da inoltrarsi ai competenti Servizi della Giunta regionale, almeno trenta giorni prima dell'effettivo avvio dei lavori; entro tale termine i medesimi servizi possono impartire motivate prescrizioni sulle modalità di esecuzione dei lavori.

7-bis. [Per le attività di cui al comma 5 realizzate in assenza dell'autorizzazione di cui al medesimo comma 5, può essere richiesta autorizzazione a sanatoria, che è rilasciata quando le opere e le relative trasformazioni non abbiano pregiudicato né possano pregiudicare l'assetto idrogeologico delle aree interessate e siano state realizzate in conformità alla presente legge, al regolamento di cui all'articolo 5 e agli strumenti di pianificazione di cui al Titolo III, nonché ai vincoli esistenti ed alla pianificazione urbanistica e sovraordinata. Il rispetto delle predette condizioni deve essere attestato con apposita autocertificazione da parte del richiedente e del tecnico incaricato della redazione della progettazione esecutiva di cui al comma 7. L'autorizzazione a sanatoria è subordinata in ogni caso al pagamento delle sanzioni amministrative di cui alla presente legge ed all'esecuzione dei lavori di consolidamento o adeguamento ove prescritti.]



5. Uso del suolo: Aree boscate (D.Lgs. 42/04, art. 142, lett. g; L.R. 28/1994)

Le aree boscate sono individuate sulla base della L.R. 28/1994 e su di esse insiste il vincolo di tutela paesaggistica di cui al D.Lgs. 42/04.

Il criterio ha valore di penalizzazione per tutte le tipologie di impianto e assume valore prescrittivo di tutela integrale solo qualora fosse effettivamente rilevata la presenza del bosco; per le aree coperte da boschi di protezione individuati dal Corpo Forestale dello Stato ai sensi del R.D. 3267/1923 e recepite nei PRG dei Comuni interessati, si applica il criterio di **tutela integrale**

Livello di prescrizione	Magnitudo	Impianti ai quali si applica	Fase di applicazione	Fonte dati
Penalizzante	Potenzialmente escludente	Tutte le tipologie di impianto della tab. 18.2-1	MACRO con verifica del livello prescrittivo escludente in fase di MICRO	Geoportale Regione Abruzzo

L.R. 12.04.1994 n. 28 Interventi di forestazione e valorizzazione ambientale. Art. 9

Ai terreni rimboschiti ai sensi della presente legge è vietato apportare trasformazioni colturali. Essi, inoltre, **non possono ricevere destinazioni incompatibili con quella forestale**, salvo l'esecuzione di opere di eccezionale interesse e di pubblica utilità disposte o autorizzate dal Consiglio Regionale su proposta della Giunta Regionale. Per tali interventi si osservano le procedure di cui all'art. 7 del RD 3267 del 30- 12- 1923 ed agli artt. 20 e 21 del RD16- 5- 1926 n. 1126. Per i rimboschimenti e gli imboschimenti con specie a rapido accrescimento coltivate in regime di turno breve e, comunque, non superiori ad anni 20, il divieto resta limitato all'intero ciclo di produzione stabilito in concessione.

6. Uso del suolo: Aree di pregio agricolo (D.Lgs. 228/2001; L.R. 36/13)

Si tratta delle aree DOC, DOGC, DOP, IGP, IGT DEFINITE NELL'AMBITO DEL d.Lgs. 228/2001. Le L.R. 36/13, art. 18, c. 4s dispone:

4. Il comma 4 bis, dell'articolo 65, della L.R. 45/2007 è sostituito dal seguente:

"4 bis. I criteri localizzativi riferiti alle aree agricole per le diverse tipologie di impianti di cui al capitolo 11.3 del PRGR di cui all'articolo 9 riguardano esclusivamente le aree la cui destinazione d'uso degli strumenti di pianificazione urbanistica è classificata agricola. Nel caso di aree agricole di pregio incluse nelle perimetrazioni in cui si ottengono produzioni a Denominazione di Origine Controllata (DOC), a Denominazione di Origine Controllata e Garantita (DOCG), a Denominazione di Origine Protetta. (DOP), a indicazione Geografica Protetta (IGP), a Indicazione Geografica Tutelata



(IGT) e/o produzioni ottenute con tecniche dell'agricoltura biologica, riconosciute ai sensi della vigente normativa comunitaria, nazionale e regionale, i suddetti criteri localizzativi sono riclassificati penalizzanti:

- a) nel caso in cui non sia comprovata la presenza sui lotti interessati alla realizzazione degli impianti di cui ai capitoli 11.3.1 e 11.3.4 de1 PRGR di una o più produzioni certificate;
- b) tali lotti non siano espressamente vocati alle predette produzioni di pregio e siano ubicati ad una distanza tale dalle predette aree da consentire la realizzazione di interventi di mitigazione necessari, in relazione ai valori e ai fattori di rischio.

In particolare per gli impianti di trattamento e recupero (gruppi C, D, E della Tabella 18.2-1) comprese le discariche di inerti (sottogruppo gruppo A1 della Tabella 18.2-1) il criterio assume valore prescrittivo di tutela integrale solo in caso di:

aree agricole in cui sia comprovata presenza sui lotti interessati alla realizzazione di tali impianti di una o più produzioni certificate;

aree agricole dove i lotti interessati dalla realizzazione degli impianti siano espressamente vocati alle predette produzioni di pregio; si intende cioè che oltre al lotto interessato dalla produzione agricola di pregio deve essere considerata una fascia agricola vocata circostante tale lotto, sufficiente a garantire l'eventuale estensione della coltura di pregio presente e ad implementare eventuali opere di mitigazione

Per gli impianti di discarica e di termovalorizzazione (gruppi A e B della tabella 18.2-1, salvo le discariche per inerti A1) la prescrizione da attribuire a tali aree, **come perimetrare nell'ambito dei rispettivi Decreti Ministeriali di istituzione**, è di tutela integrale. Si sottolinea che il criterio di tutela integrale è comunque da applicare alle aree a destinazione d'uso agricolo.

Il criterio assume carattere "potenzialmente escludente" per le discariche a servizio di impianti di trattamento.

Livello di prescrizione	Magnitudo	Impianti ai quali si applica	Fase di applicazione	Fonte dati
Tutela integrale	Tutela integrale specifica	Gruppi A (salvo A1) e B della tab. 18.2-1	MACRO	Geoportale Regione Abruzzo
Penalizzante	Potenzialmente escludente (escludente se nell'area è comprovata la presenza di una o più produzioni certificate)	Gruppi A1, C, D, E della Tabella 18.2-1 e per le discariche a servizio di impianti di trattamento	MICRO	Carta dell'uso del suolo



7. Fasce di rispetto da infrastrutture viarie (D.Lgs. 285/92, D.M. 1404/68, D.M. 1444/68, D.P.R. 753/80, D.P.R. 495/92, R.D. 327/42, L. 898/1976, D.P.R. 327/01).

La localizzazione deve rispettare le fasce di rispetto delle infrastrutture la cui funzione di sicurezza e di salvaguardia, per consentire eventuali ampliamenti, è prevista da varie leggi e dalla pianificazione territoriale. Si tratta delle fasce di rispetto: stradale, ferroviaria, aeroportuale, cimiteriale, militare, di oleodotti e di gasdotti.

Il D.P.R. 495/92, all'art. 26, fissa fasce di salvaguardia in funzione del tipo di strada, per le ferrovie si fa riferimento all'art. 1 del D.P.R. n. 753/80.

Per i cimiteri all'art. 338 del Testo Unico delle Leggi Sanitarie n. 1285/34 fissa una fascia di rispetto minima di 200 metri.

Per quanto concerne le servitù militari, queste sono normate dalla Legge n. 898/1976. Per le infrastrutture lineari energetiche la normativa di riferimento è rappresentata dal D.P.R. 327/01 integrato dal D.Lgs. n. 330/2004 – Integrazioni al D.P.R. 8.6.2001, n. 327, in materia di espropriazione per la realizzazione di infrastrutture lineari energetiche.

Il fattore può essere valutato esclusivamente a livello di dettaglio, in fase di micro localizzazione. Gli strumenti urbanistici locali possono prevedere vincoli più ampi da considerare in fase di localizzazione dell'impianto.

In sintesi, in base alla normativa sopra riportate, per tutte le tipologie di impianto le fasce di rispetto proposte sono:

Tipologia	Fascia di rispetto
Strade di tipo A autostrade	60 m
Strade di tipo B – strade di grande comunicazione o di traffico elevato, strade statali	40 m
Strade di tipo C – strade di media importanza, strade provinciali	30 m
Strade di tipo D – strade di interesse locale, strade comunali	20 m
Ferrovie	30 m
Aeroporti	da definire (*)
Cimiteri	200 – 50 m
Servitù militari (L. 898/76)	variabili (**)

(*) Per aeroporti è stato emanato il D.Lgs. 9.5.2005, n. 96 che modifica il codice della navigazione limitatamente alla parte relativa all'aeronautica, il quale dice:

Art. 707 (Determinazione delle zone soggette a limitazioni). - Al fine di garantire la sicurezza della navigazione aerea, l'ENAC individua le zone da sottoporre a vincolo nelle aree limitrofe agli



Provincia dell'Aquila

Settore Territorio ed Urbanistica

Servizio Gestione Rifiuti e Tutela del Suolo

aeroporti e stabilisce le limitazioni relative agli ostacoli per la navigazione aerea ed ai potenziali pericoli per la stessa, conformemente alla normativa tecnica internazionale. Gli enti locali, nell'esercizio delle proprie competenze in ordine alla programmazione ed al governo del territorio, adeguano i propri strumenti di pianificazione alle prescrizioni dell'ENAC. Il personale incaricato dall'ENAC di eseguire i rilievi e di collocare i segnali puo' accedere nella proprieta' privata, richiedendo, nel caso di opposizione dei privati, l'assistenza della forza pubblica. Le zone di cui al primo comma e le relative limitazioni sono indicate dall'ENAC su apposite mappe pubblicate mediante deposito nell'ufficio del comune interessato. Dell'avvenuto deposito e' data notizia, entro dieci giorni, mediante avviso inserito nel Bollettino ufficiale della regione interessata. Il comune interessato provvede inoltre a darne pubblicita' ai singoli soggetti interessati, nei modi ritenuti idonei. Nelle direzioni di atterraggio e decollo possono essere autorizzate opere o attivita' compatibili con gli appositi piani di rischio, che i comuni territorialmente competenti adottano sentito l'ENAC. Per gli aeroporti militari le funzioni di cui al primo, secondo, terzo e quarto comma sono esercitate dal Ministero della difesa.

L'ENAC ha pubblicato sulla G.U. del 12.03.2008 il "Regolamento per la costruzione e l'esercizio degli aeroporti" – Edizione 2 – emendamento 4 del 30.01.2008. Nell'ambito del regolamento si dispongono le modalità operative da adottare per la definizione delle fasce di rispetto da definire per ciascun aeroporto. (Capitolo 4 del Regolamento § 5-9).

In generale, la fascia di rispetto entro la quale devono essere previste le norme più restrittive in termini di altezza degli edifici, per aeroporti aventi pista di atterraggio superiore a 1.800 m è di 4 km dall'asse della pista stessa.

(**) La L. 898/1976 (Legge sostituita dal D.Lgs. 66 del 15.03.2010 stabilisce che:

Art. 320 Ambito 1. In vicinanza delle opere e installazioni permanenti e semipermanenti di difesa, di segnalazione e riconoscimento costiero, delle basi navali, degli aeroporti, degli impianti e installazioni radar e radio, degli stabilimenti nei quali sono fabbricati, manipolati o depositati materiali bellici o sostanze pericolose, dei campi di esperienze e dei poligoni di tiro, il diritto di proprietà e di impresa può essere soggetto a limitazioni ((secondo le norme del presente capo.)) 2. Tali limitazioni sono stabilite nella durata massima di cinque anni, salvo quanto previsto dall'articolo 331, e sono imposte nella misura direttamente e strettamente necessaria per il tipo di opere o di installazioni di difesa.

Art. 321 Contenuto delle limitazioni 1. Le limitazioni possono consistere nel divieto di: a) fare elevazioni di terra o di altro materiale; b) costruire condotte o canali sopraelevati; c) impiantare condotte o depositi di gas o liquidi infiammabili; d) scavare fossi o canali di profondita' superiore a 50 cm.; e) aprire o esercitare cave di qualunque specie; f) installare macchinari o apparati elettrici e centri trasmettenti; g) fare le piantagioni e le operazioni campestri che sono determinate con il regolamento. 2. Le limitazioni possono anche consistere nel divieto di: a) aprire strade; b) fabbricare muri o edifici; c) sopraelevare muri o edifici esistenti; d) adoperare nelle costruzioni alcuni materiali.

Art. 323 Procedimento di imposizione delle limitazioni

5. Le zone soggette a limitazioni e le limitazioni stesse sono indicate su mappe catastali da allegare al decreto impositivo, nelle quali devono risultare individuate le singole proprietà assoggettate.

Livello di prescrizione	Magnitudo	Impianti ai quali si applica	Fase di applicazione	Fonte dati
-------------------------	-----------	------------------------------	----------------------	------------



Penalizzante	Potenzialmente escludente sono fatti salvi gli utilizzi autorizzati/ consentiti dall'Ente gestore dell'infrastruttura	Tutte le tipologie di impianto della tab. 18.2-1	MICRO	Geoportale Regione Abruzzo e strumenti urbanistici comunali
--------------	---	--	-------	---

8. Fasce di rispetto da infrastrutture lineari energetiche interrato e aeree.

La fascia di rispetto è stabilita dall'Ente gestore ai sensi del D.P.C.M. 08.07.03 e D.M. 29.05.2008; per le linee aeree si faccia riferimento alle limitazioni previste dal D.M. in merito all'esposizione del personale.

Livello di prescrizione	Magnitudo	Impianti ai quali si applica	Fase di applicazione	Fonte dati
Penalizzante	Potenzialmente escludente sono fatti salvi gli utilizzi autorizzati/ consentiti dall'Ente gestore dell'infrastruttura	Tutte le tipologie di impianto della tab. 18.2-1	MICRO	Geoportale Regione Abruzzo e strumenti urbanistici comunali

Fattore di tutela: Tutela della popolazione dalle molestie

1. Distanza dai centri e nuclei abitati;
2. Distanza da funzioni sensibili;
3. Distanza da case sparse.



1. Distanza dai centri e nuclei abitati

L'ubicazione degli impianti deve essere determinata tenendo conto della compatibilità con l'assetto urbano e con l'ambiente naturale e paesaggistico e delle condizioni meteorologiche e climatiche.

Al fine di garantire la tutela della popolazione si determinano delle distanze di tutela integrale dai centri abitati, così come definiti dal codice della strada (*), per i seguenti impianti tra quelli elencati nella tabella 18.2-1. In particolare si determina una fascia di rispetto specifica per le discariche che smaltiscono rifiuti contenenti amianto ai sensi della L.R. 2.8.2010, n. 36.

(*) Come definito dal Codice della Strada D.Lgs. 285/1992 e s.m.i.: Delimitazione del centro abitato a cura del Comune: insieme di edifici (raggruppamento continuo ancorchè intervallato da strade, piazze, giardini o simili, costituito da non meno di 25 fabbricati e da aree di uso pubblico con accessi veicolari o pedonali sulla strada)

Tabella 18.6-1: Distanze dal centro abitato

Gruppo	Tipo di impianto	Sottogruppo		Operazione	Fascia
A	Discarica	A1	Discarica di inerti	D1, D5	200 m (a); 500 m se gestisce rifiuti putrescibili 400 m se gestisce rifiuti non putrescibili 500 m se gestisce rifiuti contenenti amianto (b) 1.500 m
		A2	Discarica per rifiuti non pericolosi		
		A3	Discarica per rifiuti pericolosi		
B	Incenerimento	B1	Incenerimento di rifiuti urbani e speciali	D10, R3	2.000 m (c)
C	Recupero e trattamento putrescibili	C1	Impianti di compostaggio ACM	R3	1.500 m
		C2	Impianti di compostaggio ACV		
		C3	Condizionamento fanghi		
		C4	Digestione anaerobica		
		C5	Produzione fertilizzanti		
		C6	Altri processi di recupero materie prime		
		C7	Trattamento chimico fisico biologico Produzione biostabilizzato	D8	
		C8	Trattamento chimico fisico biologico separazione secco umido	D9, D13	
	Trattamento rifiuti acquosi	C9	Trattamento biologico trattamento depurativo rifiuti acquosi	D8	
Trattamento e	D10	Recupero secchi recupero	R5	200 m	



Gruppo	Tipo di impianto	Sottogruppo	Operazione	Fascia
	recupero inerti	inerti		

Rimane inteso che le distanze sopra fornite sono da considerarsi “distanze minime” e qualora, in fase di analisi, si dimostrasse che per garantire la tutela della salute pubblica fosse necessario applicare una distanza superiore dai centri abitati, l’Ente che autorizza può ampliare dette fasce di tutela.

Inoltre, per gli impianti non riportati nella precedente tabella, ma elencati nella tabella 18.2-1 nelle categorie D ed E, si prevede comunque un livello di penalizzazione in relazione alle distanze da applicarsi rispetto ai centri abitati che devono essere funzione della tipologia di attività e di rifiuti gestiti. In ogni caso le stesse devono essere determinate nei limiti delle norme di salvaguardia introdotte per le industrie insalubri; rimane inteso che è preferenziale la localizzazione di detti impianti in aree produttive/industriali.

- a) L’Ente competente al rilascio dell’autorizzazione, in presenza di progetti funzionali al recupero ambientale di cave mediante il riempimento a piano campagna e a fronte di un documentato miglioramento delle condizioni paesaggistico/ambientale dell’area, può derogare a tale distanza.
- b) Ai sensi del paragrafo 2.1 del D.Lgs. 36/2003 per le discariche di rifiuti pericolosi e non pericolosi che accettano rifiuti contenenti amianto, deve essere fatto uno specifico studio per definire la distanza dai centri abitati in relazione alla direttrice dei venti dominanti, al fine di evitare qualsiasi possibile trasporto aereo delle fibre: la distanza definita dai presenti criteri è pertanto da considerarsi minima e deve essere valutata secondo un approccio sito-specifico.
- c) Si ritiene tale distanza quella che può garantire la tutela della popolazione e al tempo stesso la possibilità di sfruttare l’impianto per il teleriscaldamento. Inoltre è possibile che tale distanza aumenti in seguito alle risultanze delle analisi sito specifiche. La scelta localizzativa deve garantire una ricaduta minima di sostanze nocive al suolo, con particolare riferimento alle aree residenziali, nel rispetto dei parametri previsti dal D.M. 60/2002 e dal D.Lgs. 152/06.

Livello di prescrizione	Magnitudo	Impianti ai quali si applica	Fase di applicazione	Fonte dati
Tutela integrale	Tutela integrale specifica	Si applica agli impianti elencati in tab. 18.6-1	MICRO	Pianificazione urbanistica comunale
Penalizzante	ATTENZIONE Una eventuale fascia di tutela dai centri abitati per gli impianti delle tipologie D ed E andrà determinata in modo sito-specifico in	Si applica agli impianti non elencati in tab. 18.6-1	MICRO	Pianificazione urbanistica comunale



	relazione alla tipologia di impianto			
--	--------------------------------------	--	--	--

2. Distanza da funzioni sensibili

Per quanto riguarda i nuovi impianti e le modifiche sostanziali come sopra definite, allo scopo di prevenire situazioni di compromissione o di grave disagio, si deve tener conto, in funzione della tipologia di impianto e di impatto generato, della necessità di garantire una distanza minima tra l'area dove vengono effettivamente svolte le operazioni di smaltimento e/o recupero, indipendentemente dalla presenza di eventuali opere di mitigazione previste in progetto, e gli edifici sensibili esistenti o già previsti (strutture scolastiche, asili, ospedali, case di riposo e case circondariali) prossimi all'area stessa. Per tale motivo, per gli impianti che trattano rifiuti biodegradabili e putrescibili e/o impianti di incenerimento le distanze individuate sono da ritenersi escludenti (a tutela integrale), come nel seguito riportato.

In particolare si determina una fascia di rispetto specifica per le discariche che smaltiscono rifiuti contenenti amianto ai sensi della L.R. 2.8.2010 n. 36.

Tabella 18.6-2: Distanze da funzioni sensibili

Gruppo	Tipo di impianto	Sottogruppo		Operazione	Fascia
A	Discarica	A1	Discarica di inerti	D1, D5	400 m (a); 2.000 m se gestisce rifiuti putrescibili 1.000 m se gestisce rifiuti non putrescibili 2.000 m se gestisce rifiuti contenenti amianto
		A2	Discarica per rifiuti non pericolosi		
		A3	Discarica per rifiuti pericolosi		
B	Incenerimento	B1	Incenerimento di rifiuti urbani e speciali	D10, R3	2.000 m
C	Recupero e trattamento putrescibili	C1	Impianti di compostaggio ACM	R3	1.500 m
		C2	Impianti di compostaggio ACV		
		C3	Condizionamento fanghi		
		C4	Digestione anaerobica		
		C5	Produzione fertilizzanti		
		C6	Altri processi di recupero materie prime		
		C7	Tattamento chimico fisico biologico Produzione	D8	



Gruppo	Tipo di impianto	Sottogruppo		Operazione	Fascia
			biostabilizzato		
		C8	Trattamento chimico fisico biologico separazione secco umido	D9, D13	
	Trattamento rifiuti acquosi	C9	Trattamento biologico trattamento depurativo rifiuti acquosi	D8	
	Trattamento e recupero inerti	D10	Recupero secchi recupero inerti	R5	400 m

Per gli impianti non riportati nella precedente tabella, ma elencati nella tabella 18.2-1 nelle categorie D ed E, rimane inteso che devono essere ubicati in modo da non arrecare disturbo agli obiettivi sensibili e, quindi, nel caso devono essere previste adeguate opere di mitigazione.

- a) L'Ente competente al rilascio dell'autorizzazione, in presenza di progetti funzionali al recupero ambientale di cave mediante il riempimento a piano campagna e a fronte di un documentato miglioramento delle condizioni paesaggistico/ambientale dell'area, può derogare a tale distanza previo parere da acquisire tramite apposita conferenza di servizi con tutti gli Enti interessati.

Livello di prescrizione	Magnitudo	Impianti ai quali si applica	Fase di applicazione	Fonte dati
Tutela integrale	Tutela integrale specifica	Si applica agli impianti come elencati in tab. 18.6-2	MICRO	Pianificazione urbanistica comunale
Penalizzante	ATTENZIONE Gli impianti devono essere ubicati in modo da non arrecare disturbo agli obiettivi sensibili e, quindi, nel caso devono essere previste adeguate opere	Si applica agli impianti non elencati in tab. 18.6-1	MICRO	Pianificazione urbanistica comunale



	di mitigazione			
--	----------------	--	--	--

3. Distanza da case sparse

La distanza tra impianti e case sparse può essere inferiore a quella prevista in tabella 18.6-1 in presenza di adeguate opere di compensazione e/o mitigazione. Essa comunque da valutare caso per caso in fase di micro-localizzazione o di progetto. Le distanze, inoltre, dovranno essere valutate per le abitazioni per le quali è verificata l'effettiva residenza stabile di una o più persone. Per tutte le tipologie di impianto di cui alla tabella 18.2-1, la presenza di case sparse rappresenta un fattore di attenzione; le misure mitigative saranno conseguentemente da prevedersi per tutte le realizzazioni impiantistiche.

Livello di prescrizione	Magnitudo	Impianti ai quali si applica	Fase di applicazione	Fonte dati
Penalizzante	Attenzione il potenziale impatto è minimizzabile tramite l'implementazione di adeguate misure mitigative	Tutte le tipologie di impianto della tab. 18.2-1	MICRO	Pianificazione urbanistica comunale

Fattore di tutela: Protezione delle risorse idriche

1. Soggiacenza della falda;
2. Distanza da opere di captazione di acque ad uso potabile;



3. Aree rivierasche dei corpi idrici;
4. Vulnerabilità della falda;
5. Tutela delle coste.

1. Soggiacenza della falda (D.Lgs. 36/2003)

Tale fattore si riferisce alla fluttuazione della falda dal piano di campagna e alla condizione di soggiacenza da verificare in caso di localizzazione, in particolare, di discariche. Si precisa che in conformità all'art. 54, c. 1, lett. p. del D.Lgs. 152/2006, si intende per falda acquifera *“uno o più strati di roccia o altri strati geologici di porosità e permeabilità sufficiente da consentire un flusso significativo di acqua sotterranea o l'estrazione di quantità significative di acque sotterranee”*.

In particolare, per discariche di rifiuti non pericolosi si considera un franco di almeno di almeno 3 metri tra il fondo della discarica ed il livello di massima escursione della falda, per discariche di rifiuti pericolosi il franco è di 5 metri. Per il calcolo di massima escursione della falda si deve far riferimento ad almeno un anno di misure (il numero di campagne deve essere minimo di 4, una per ogni stagione).

Livello di prescrizione	Magnitudo	Impianti ai quali si applica	Fase di applicazione	Fonte dati
Tutela integrale	Tutela integrale specifica	Si applica agli impianti del gruppo A (escluso il sottogruppo A1) della tab. 18.6-2 (N.B. nello schema finale riassuntivo il PGRR indica 18.2-1)	MICRO	Geoportale Regione Abruzzo

2. Distanza da opere di captazione di acque ad uso potabile (D.Lgs. 152/2006; PTA-DGR 614/2010)

Sono da considerare le zone di rispetto dalle opere di captazione di acqua destinata al consumo umano ad uso potabile mediante infrastrutture di pubblico interesse, secondo le definizioni riportate nell'art. 94 del D.Lgs. 152/2006. Si tratta delle **zone di tutela assoluta (10 m)** e **zone di rispetto (200 m)**.

La delimitazione di dette aree di salvaguardia è ad opera dell'Ente d'Ambito che per la loro individuazione fanno riferimento, oltre ai principi generali dettati dall'accordo della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome del 12.12.2002: *“Linee guida per la tutela delle acque destinate al consumo umano e criteri generali per l'individuazione delle aree di salvaguardia delle risorse idriche di cui all'art. 94 del D.Lgs. 152/2006”*, all'elaborato in appendice al PTA della Regione Abruzzo, adottato con DGR 614/2010, documento R1.4-app.01 *“Tecniche operative per la perimetrazione per le aree di salvaguardia”* che individua i criteri per la definizione di tali aree.



Le aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano sono normate dall'art. 21 delle N.T.A. del PTA. Ai sensi dell'art. 94, commi 3 e 6 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., fino all'approvazione da parte della Giunta Regionale delle zone di salvaguardia:

- la zona di tutela assoluta ha un'estensione di 10 m di raggio dal punto di captazione delle acque sotterranee e, ove possibile, dal punto di derivazione di acque superficiali;
- la zona di rispetto ha un'estensione di 200 m di raggio dal punto di captazione delle acque sotterranee o di derivazione di acque superficiali salvo quanto di seguito specificato: per le derivazioni da corsi d'acqua superficiali la zona di rispetto, a valle ha un'estensione di 100 m dal punto di derivazione.

Livello di prescrizione	Magnitudo	Impianti ai quali si applica	Fase di applicazione	Fonte dati
Tutela integrale	Tutela integrale	Si applica a tutti gli impianti della tab. 18.2-1	MICRO	PTA e pianificazione urbanistica comunale

3. Aree rivierasche dei corpi idrici (PTA, DGR 614/2010)

L'art. 26 delle NTA del PTA definisce le fasce rivierasche come quelle zone esterne all'alveo di piena ordinaria di fiumi, torrenti, laghi, stagni e lagune, entro 10 m dal ciglio dell'argine naturale o dal piede esterno verso campagna dell'argine artificiale. In queste aree, sulla base di quanto definito dal comma 3 dell'art. 26 è vietata la realizzazione di impianti di smaltimento rifiuti.

Livello di prescrizione	Magnitudo	Impianti ai quali si applica	Fase di applicazione	Fonte dati
Tutela integrale	Tutela integrale	Si applica a tutti gli impianti della tab. 18.2-1	MICRO	PTA

4. Vulnerabilità della falda (D.Lgs. 152/06, All.7 alla Parte III, PTA – DGR 614/2010)

La considerazione di questo fattore ha la funzione di salvaguardare le risorse idriche sotterranee. Infatti condizioni di maggiore esposizione alle eventuali contaminazioni si riscontrano in corrispondenza di un maggiore grado di vulnerabilità dei depositi affioranti. La vulnerabilità è definita come l'insieme di tutte le caratteristiche naturali del sistema che contribuiscono a determinare la suscettibilità dell'acquifero rispetto ad un fenomeno di inquinamento. Questo fattore riveste una grande importanza per il significato di coinvolgimento del tipo di risorsa e di ambiti territoriali vasti. Con riferimento alla carta della vulnerabilità intrinseca all'inquinamento



degli acquiferi (elaborato 5-4 del PTA), si tratta di considerare le condizioni di vulnerabilità intrinseca degli acquiferi nelle classi Alta, Alta-Elevata, Elevata.

Livello di prescrizione	Magnitudo	Impianti ai quali si applica	Fase di applicazione	Fonte dati
Penalizzante	Attenzione il potenziale impatto sulla falda è minimizzabile grazie ad accorgimenti di tipo progettuale (impermeabilizzazione delle aree di lavoro, corretta gestione delle acque di prima pioggia, ecc.)	Tutte le tipologie di impianto della tab. 18.2-1	MICRO	PTA elaborato 5-4

5. Tutela delle coste (L.R. 18/83 e s.m.i.) l'art 80 è stato modificato dall'art 17 della legge regionale 5/2016.

L'art. 80 della L.R. 18/83 punto 3, così come modificata dall'art. 17 della L.R. 5/2016, dispone: "Lungo il corso dei fiumi, torrenti, corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con Regio Decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, l'edificazione al di fuori del perimetro del centro urbano è interdetta entro una fascia di **metri centocinquanta** a partire da ciascuna delle relative sponde ovvero, nei tratti arginati, dai piedi esterni degli argini. Lungo il corso dei canali artificiali, tale limitazione si applica entro una fascia di **metri venticinque** da ciascuna sponda o argine."

Inoltre, sempre ai sensi dell'art. 17 della L.R. 5/2016 di modifica della L.R. 18/83: "Per i corsi d'acqua nei quali il vigente Piano Stralcio di Bacino per la Difesa Alluvioni, redatto ai sensi della L. 18 maggio 1989, n. 183, individua e perimetra le fasce di pericolosità idraulica, per la identificazione della fascia di salvaguardia di cui al comma 3 del presente articolo viene preso come riferimento il limite esterno della "piena ordinaria", equivalente al perimetro della classe di pericolosità P 4, qualora quest'ultimo sia posto più esternamente rispetto ai riferimenti stabiliti dal medesimo comma"

Tali limitazioni sopra riportate non si applicano nel caso di realizzazione di opere pubbliche, di impianti tecnologici pubblici o di interesse pubblico. Tuttavia, all'interno del perimetro del centro urbano l'edificazione è interdetta entro una fascia di **10 m** dagli argini dei corsi d'acqua.

Livello di prescrizione	Magnitudo	Impianti ai quali si applica	Fase di applicazione	Fonte dati
Tutela integrale	Tutela integrale fascia 10 m	Tutte le tipologie di impianto della tab. 18.2-1	MICRO	Pianificazione urbanistica
Penalizzante	Limitante nella fascia da	Tutte le tipologie di impianto della	MACRO	Pianificazione



	10 a 150 m dovrà essere valutato il progetto nel caso si trattasse di impianti tecnologici pubblici o di interesse pubblico	tab. 18.2-1		urbanistica
--	---	-------------	--	-------------

Fattore di tutela: Tutela da dissesti e calamità

1. Aree esondabili e di pericolosità idraulica;
2. Aree a rischio idrogeologico;
3. Comuni a rischio sismico;
4. Tutela della qualità dell'aria

1. Aree esondabili e di pericolosità idraulica

Il territorio della regione Abruzzo è interessato da quattro bacini interregionali:

- Autorità dei bacini di rilievo regionale dell'Abruzzo e del bacino interregionale del fiume Sangro - Piano Stralcio Difesa dalle Alluvioni (PSDA) approvato con D.G.R. n. 1050/C del 25/11/2007
- Autorità di Bacino del Tronto Piano Stralcio di bacino per l'assetto idrogeologico del fiume Tronto, approvazione della Regione Abruzzo con deliberazione amministrativa del Consiglio Regionale n. 121/4 del 07.11.2008 (BURA del 21.01.2009).
- Autorità di bacino del Fiume Tevere - Piano stralcio per l'assetto idrogeologico del Bacino del Tevere, approvato con DPCM del 10 novembre 2006, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 33 del 9 febbraio 2007; oggi è stato approvato il primo aggiornamento adottato dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di bacino del fiume Tevere con deliberazione n. 125 del 18 luglio 2012 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 12 agosto 2013.
- Autorità di Bacino dei Fiumi Trigno, Biferno e Minori, Saccione e Fortore – Il Piano Stralcio per l'assetto idrogeologico del Bacino Interregionale del Fiume Trigno (che interessa il territorio abruzzese) è stato approvato dal Comitato Tecnico nella seduta n. 31 dell'11 ottobre 2007.



Per comodità nel seguito si fornisce una descrizione degli elementi di tutela idraulica introdotti dai piani sopra elencati con i livelli di prescrizione da adottare ai fini localizzativi derivanti dalla lettura delle norme tecniche di ciascun piano che hanno cogenza sulle porzioni di territorio regionale interessate dai rispettivi piani di bacino.

Si premette che per tutti i piani nel seguito descritti, i vincoli sopra individuati decadono nelle porzioni di territorio ove fosse prevista la ripermimetrazione delle fasce di rispetto idraulico e di pericolosità e/o rischio idrogeologico.

Piano Stralcio Difesa dalle Alluvioni (PSDA)

Il PSDA individua e perimetra le aree di pericolosità idraulica attraverso la determinazione dei livelli corrispondenti a condizioni di massima piena valutati con i metodi scientifici dell'idraulica. In particolare si identificano le seguenti classi di pericolosità:

- Pericolosità molto elevata (P4) – molto elevata probabilità di esondazione ($h_{50} > 1$ m e $v_{50} > 1$ m/s);
- Pericolosità elevata (P3) –elevata probabilità di esondazione ($1m > h_{50} > 1$; $h_{100} > 1$ m e $v_{100} > 1$ m/s);
- Pericolosità media (P2) –media probabilità di esondazione ($h_{100} > 0$ m);
- Pericolosità moderata (P1) – moderata probabilità di esondazione ($h_{200} > 0$ m).

In tali fasce ogni nuova edificazione deve essere soggetta a studio di compatibilità idraulica (artt. 7 e 8 della NTA del PSDA). In particolare:

- non sono consentiti nuovi impianti di scarica per lo smaltimento dei rifiuti nelle aree P4 e P3 (art. 9, comma 3 NTA del PSDA)
- le norme prevedono espressamente il divieto di realizzazione di nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti nelle aree di pericolosità idraulica molto elevata P4 (art. 19 comma 3 lett. a.) ed elevata P3 (art. 20 comma 6);
- nelle aree di pericolosità idraulica media P2 è consentita la realizzazione e l'ampliamento di opere ed infrastrutture pubbliche o di interesse pubblico (art. 21 comma 1 lett. i.), qualora siano conformi ai piani di protezione civile e sia positivamente verificato lo studio di compatibilità idraulica;
- nelle aree di pericolosità idraulica moderata P1 è demandato agli strumenti urbanistici ed ai piani di settore vigenti disciplinare l'uso del territorio, le nuove costruzioni, gli interventi sul patrimonio edilizio esistente, i mutamenti di destinazione d'uso, la realizzazione di nuovi impianti, opere ed infrastrutture pubbliche o di interesse pubblico.

Livello di prescrizione	Magnitudo	Impianti ai quali si applica	Fase di applicazione	Fonte dati
Tutela integrale	Tutela integrale aree P3	Tutte le tipologie di impianto della	MACRO	PSDA e



	e P4	tab. 18.2-1		Geoportale della Regione Abruzzo
Penalizzante	Limitante aree P2; i nuovi impianti e gli ampliamenti devono essere conformi ai piani di protezione civile e sia positivamente verificato lo studio di compatibilità idraulica	Tutte le tipologie di impianto della tab. 18.2-1	MACRO	
Penalizzante	ATTENZIONE Aree P1. Verificare le condizioni di fattibilità a scala comunale	Tutte le tipologie di impianto della tab. 18.2-1	MACRO	

Si specifica inoltre che sulla base dell'art. 12 delle NTA del PSDA, tutte le discariche di rifiuti di qualunque tipo esistenti in esercizio o già chiuse alla data di approvazione del PSDA ed ubicate nelle aree perimetrate a pericolosità idraulica o in quelle limitrofe sono sottoposte, con le modalità stabilite dal programma triennale di attuazione, ad una campagna di verifica della sicurezza delle protezioni.

Per le discariche che non risultino o non possano essere adeguatamente protette sono avviati programmi urgenti di messa in sicurezza o delocalizzazione, anche tenendo conto di quanto stabilito dal decreto legislativo 13.1.2003, n. 36 "Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti".

Piano Stralcio di bacino per l'assetto idrogeologico del fiume Tronto

Il PAI dell'ADB del Fiume Tronto identifica all'art. 9 delle proprie norme tecniche le seguenti aree:

- aree a rischio molto elevato di esondazione "E4": aree che possono essere interessate dalle piene con tempo di ritorno tra 30 e 50 anni;
- aree a rischio elevato di esondazione "E3": aree che possono essere interessate dalle piene con tempo di ritorno assimilabile a 100 anni;
- aree a rischio medio di esondazione "E2": aree che possono essere interessate dalle piene con tempo di ritorno assimilabile a 200 anni;
- aree a rischio moderato di esondazione "E1": aree che possono essere interessate dalle piene con tempo di ritorno assimilabile a 500 anni.

Nelle Fasce E3 ed E4 è consentita la "realizzazione ed ampliamento di infrastrutture tecnologiche o viarie, pubbliche o di interesse pubblico, nonché delle relative strutture accessorie; tali opere, di cui il soggetto attuatore dà comunque preventiva comunicazione all'Autorità di bacino contestualmente alla richiesta del parere previsto nella presente lettera, sono condizionate ad uno



Provincia dell'Aquila

Settore Territorio ed Urbanistica

Servizio Gestione Rifiuti e Tutela del Suolo

studio da parte del soggetto attuatore in cui siano valutate eventuali soluzioni alternative e la compatibilità con la pericolosità delle aree, anche attraverso la previsione di misure compensative, previo parere vincolante della Autorità idraulica competente che nelle more di specifica direttiva da parte dell'Autorità può sottoporre alla stessa l'istanza" (art. 11 NTA).

Con lo spirito di garantire la massima tutela di dette aree, tuttavia si ritiene non sia comunque ammissibile la realizzazione e/o l'ampliamento di impianti aventi carattere di maggior impatto in tali aree.

L'art. 12 delle NTA dispone che per le aree a rischio E2, "[...] in considerazione che le stesse, pur con tempi di ritorno elevati, potrebbero essere soggette ad allagamenti e/o inondazioni, i progetti degli interventi di trasformazione previsti dagli strumenti di pianificazione urbanistica in tali aree dovranno essere accompagnati da una verifica tecnica volta a dimostrare la compatibilità degli interventi con il livello di rischio dichiarato. La verifica tecnica è valutata dall'autorità idraulica competente in ordine all'efficacia degli accorgimenti tecnico costruttivi e/o alla previsione di misure non strutturali volti alla mitigazione delle condizioni di rischio."

Secondo l'art 12 delle NTA le aree E1 "[...] sono individuate ai fini della predisposizione dei programmi di previsione e prevenzione, nonché dei programmi di emergenza, da parte degli Enti competenti ai sensi della Legge 225/92 e succ. mod ed integr."

L'art. 10 delle stesse NTA invece identifica le Fasce fluviali di tutela integrale che è una fascia minima di tutela assoluta entro la quale non sono ammessi impianti e/o depositi rifiuti.

Tali fasce sono:

- per i corsi d'acqua in Classe 1:
 - fascia appenninica (A) mt. 25
 - fascia pedappenninica (PA) mt. 50
 - fascia subappenninica (SA) mt. 75
- per i corsi d'acqua in Classe 2:
 - fascia appenninica (A) mt. 10
 - fascia pedappenninica (PA) mt. 20
 - fascia subappenninica (SA) mt. 30.

In sintesi, quindi, i livelli di prescrizione da adottare in tali aree sono nel seguito riportati.

Livello di prescrizione	Magnitudo	Impianti ai quali si applica	Fase di applicazione	Fonte dati
Tutela integrale	TUTELA INTEGRALE Nelle Fasce di tutela	Per tutti gli impianti della Tabella	MICRO	



	integrale di cui all'art. 10 delle NTA	18.2-1.		
Tutela integrale	TUTELA INTEGRALE SPECIFICA Fasce E3 ed E4	Per impianti del gruppo A e B della Tabella 18.2-1 sia per nuovi impianti che per ampliamenti anche se superiori ai limiti sopra riportati Per gli impianti dei gruppi C, D, ed E della Tabella 18.2-1 solo se si tratta di nuovi impianti	MACRO	
Penalizzante	LIMITANTE Fasce E3 ed E4 se non delocalizzabili. Necessario prevedere Studio di compatibilità e parere dell'Adb all'intervento	Per gli impianti dei gruppi C, D, ed E della Tabella 18.2-1 se si tratta di ampliamenti anche se superiori ai limiti sopra riportati	MACRO	
Penalizzante	LIMITANTE Fascia E2 dove è necessaria una verifica tecnica volta a dimostrare la compatibilità degli interventi con il livello di rischio dichiarato che verrà valutata dall'Adb.	Per tutti gli impianti della Tabella 18.2-1	MACRO	
Penalizzante	ATTENZIONE Fascia E1. È necessario prevedere adeguato piano di emergenza.	Per tutti gli impianti della Tabella 18.2-1	MACRO	

Piano Stralcio di bacino per l'assetto idrogeologico del fiume Tevere

Il PAI del Fiume Tevere identifica le seguenti fasce:

- **Fascia di pericolosità idraulica A** dove il PAI persegue l'obiettivo di garantire generali condizioni di sicurezza idraulica, assicurando il libero deflusso della piena di riferimento e il mantenimento e/o il recupero delle condizioni di equilibrio dinamico dell'alveo e favorendo l'evoluzione naturale del fiume (art. 28 NTA); a tale fascia corrisponde l'area di rischio idraulico R3 normata dall'art. 31 delle NTA;
- **Fascia di pericolosità idraulica B** il PAI persegue l'obiettivo di mantenere e migliorare le condizioni di vaso della piena di riferimento, unitamente alla conservazione e al miglioramento delle caratteristiche naturali e ambientali (art. 29 NTA); a tale fascia corrisponde l'area a rischio idraulico R4 normata dall'art. 32 delle NTA.
- **Fascia di pericolosità idraulica C** dove il P.A.I. persegue l'obiettivo di aumentare il livello di sicurezza delle popolazioni mediante la predisposizione prioritaria, da parte degli Enti competenti ai sensi della L. 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modificazioni e/o



integrazioni, di programmi di previsione e prevenzione, nonché dei piani di emergenza, tenuto conto delle ipotesi di rischio derivanti dalle indicazioni del P.A.I.

Nelle fasce A e B sono consentiti tra le altre cose: [...] *gli interventi di ampliamento di opere pubbliche o di pubblico interesse, riferiti a servizi essenziali e non delocalizzabili, nonché di realizzazione di nuove infrastrutture lineari e/o a rete non altrimenti localizzabili, compresa la realizzazione di manufatti funzionalmente connessi e comunque ricompresi all'interno dell'area di pertinenza della stessa opera pubblica* [...].

Con lo spirito di garantire la massima tutela di dette aree, tuttavia si ritiene non sia comunque ammissibile la realizzazione e/o l'ampliamento di impianti aventi carattere di maggior impatto in tali aree.

Detto questo, quindi, i livelli di prescrizione da adottare in tali aree è così sintetizzabile.

Livello di prescrizione	Magnitudo	Impianti ai quali si applica	Fase di applicazione	Fonte dati
Tutela integrale	TUTELA INTEGRALE SPECIFICA Fasce A e B	Impianti del gruppo A e B della Tabella 18.2-1 sia per nuovi impianti che per ampliamenti anche se superiori ai limiti sopra riportati E per gli impianti dei gruppi C, D, ed E della Tabella 18.2-1 solo se si tratta di nuovi impianti.	MACRO	Piano Stralcio dell'Adb del Tevere
Penalizzante	LIMITANTE Fasce A e B se non delocalizzabili	Per gli impianti dei gruppi C, D, ed E della Tabella 18.2-1 se si tratta di ampliamenti anche se superiori ai limiti sopra riportati	MACRO	Piano Stralcio dell'Adb del Tevere
Penalizzante	ATTENZIONE Fascia C. E' necessario prevedere adeguato piano di emergenza.	Per tutti gli impianti della Tabella 18.2-1.	MACRO	Piano Stralcio dell'Adb del Tevere

Piano Stralcio di bacino per l'assetto idrogeologico del fiume Trigno

Il PAI del Trigno individua all'art. 7 delle proprie NTA la Fascia di riassetto fluviale, intesa come l'insieme delle aree all'interno delle quali si possono far defluire con sicurezza le portate caratteristiche di un corso d'acqua, comprese quelle relative ad eventi estremi e ad eventi con tempi di ritorno (TR) di 200 anni, mediante la realizzazione di tutte le opere necessarie all'assetto definitivo del corso d'acqua come previsto dal PAI in funzione del ripristino di una adeguata sezione idraulica, della realizzazione degli interventi di laminazione, della riqualificazione ambientale del corso d'acqua, della difesa di aree di particolare pregio ambientale connesse al corso d'acqua e di tutela della pubblica incolumità. Secondo quanto riportato nell'art. 12 delle NTA in tali aree non sono ammesse nuove edificazioni.

L'art. 11 invece definisce le seguenti tre classi di aree a diversa pericolosità idraulica

- Aree a pericolosità idraulica alta (PI3): aree inondabili per tempo di ritorno minore o uguale a 30 anni;



- Aree a pericolosità idraulica moderata (PI2): aree inondabili per tempo di ritorno maggiore di 30 e minore o uguale a 200 anni;
- Aree a pericolosità idraulica bassa (PI1): aree inondabili per tempo di ritorno maggiore di 200 e minore o uguale a 500 anni

Le aree PI3 e PI2 possono ricadere nelle Fasce di riassetto fluviale. Nelle aree PI3 non sono ammissibili nuove edificazioni mentre nelle aree PI2 può essere prevista la realizzazione di nuove infrastrutture purché progettate sulla base di uno studio di compatibilità idraulica, senza aumentare le condizioni di rischio e a patto che risultino assunte le misure di protezione civile di cui al PAI e ai piani comunali di settore.

Nelle aree a pericolosità PI1 sono consentiti tutti gli interventi coerenti con le misure di protezione civile previste dal PAI e dai piani comunali di settore.

Livello di prescrizione	Magnitudo	Impianti ai quali si applica	Fase di applicazione	Fonte dati
Tutela integrale	TUTELA INTEGRALE Aree PI3 e Fascia di riassetto fluviale 4	Tutte le tipologie di impianto della Tabella 18.2-1.	MACRO	PAI del Tronto
Penalizzante	LIMITANTE Aree PI2; necessario lo studio di compatibilità idraulica	Tutte le tipologie di impianto della Tabella 18.2-1.	MACRO	PAI del Tronto
Penalizzante	ATTENZIONE Aree PI1. Fattibilità di nuove opere purché compatibili con le misure di protezione civile.	Tutte le tipologie di impianto della Tabella 18.2-1.	MACRO	PAI del Tronto

Aree a rischio idrogeologico

Come per le aree a rischio idraulico, per le aree a rischio idrogeologico è necessario far riferimento alle quattro AdB che interessano il territorio Abruzzese:

- Autorità dei bacini di rilievo regionale dell'Abruzzo e del bacino interregionale del fiume Sangro - Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico dei Bacini Idrografici di Rilievo Regionale Abruzzesi e del Bacino Interregionale del Fiume Sangro "Fenomeni Gravitativi e Processi Erosivi" (di seguito denominato PAI) adottato con DGR n. 1383/C del 27/12/2007
- Autorità di Bacino del Tronto Piano Stralcio di bacino per l'assetto idrogeologico del fiume Tronto, approvazione della Regione Abruzzo con deliberazione amministrativa del Consiglio Regionale n.121/4 del 07.11.2008 (BURA del 21.01.2009).
- Autorità di bacino del Fiume Tevere - Piano stralcio per l'assetto idrogeologico del Bacino del Tevere, approvato con DPCM del 10 novembre 2006, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 33 del 9 febbraio 2007; oggi è stato approvato il primo aggiornamento adottato dal



Comitato Istituzionale dell'Autorità di bacino del fiume Tevere con deliberazione n. 125 del 18 luglio 2012 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 12 agosto 2013

- Autorità di Bacino dei Fiumi Trigno, Biferno e Minori, Saccione e Fortore – Il Piano Stralcio per l'assetto idrogeologico del Bacino Interregionale del Fiume Trigno (che interessa il territorio abruzzese) è stato approvato dal Comitato Tecnico nella seduta n. 31 dell'11 ottobre 2007.

Per comodità nel seguito si fornisce una descrizione degli elementi di tutela idrogeologica introdotti dai piani sopra elencati con i livelli di prescrizione da adottare ai fini localizzativi derivanti dalla lettura delle norme tecniche di ciascun piano che hanno cogenza sulle porzioni di territorio regionale interessate dai rispettivi piani di bacino.

Piano Stralcio di Bacino per l'assetto idrogeologico dei bacini idrografici di rilievo regionale abruzzesi e del bacino interregionale del fiume Sangro "fenomeni gravitativi e processi erosivi" (PAI)

Il PAI identifica le seguenti aree:

- a pericolosità moderata - P1;
- a pericolosità elevata - P2;
- a pericolosità molto elevata - P3.
- a pericolosità di scarpata (Ps) che individua le situazioni di instabilità geomorfologica connesse agli Orli di scarpata di origine erosiva e strutturale.

In tali aree ogni nuova edificazione deve essere soggetta a Studio di compatibilità idrogeologica e la fattibilità del progetto è subordinata al parere dell'AdB (artt 9 e 10 della NTA del PAI). In particolare:

- non sono consentiti depositi rifiuti e nuovi impianti di discarica per lo smaltimento dei rifiuti nelle aree P3 e P2 (art. 14, comma 2 NTA del PAI); tali indicazioni valgono anche per le fasce Ps di rispetto degli orli di scarpate (art. 20 NTA del PAI);
- le norme prevedono espressamente il divieto di realizzazione opere pubbliche compresi insediamenti produttivi nelle aree P3 e P2 (art. 14 comma 2 NTA del PAI); tali indicazioni valgono anche per le fasce Ps di rispetto degli orli di scarpate (art. 20 NTA del PAI);
- Nelle aree a pericolosità moderata (P1) sono ammessi tutti gli interventi di carattere edilizio e infrastrutturale, in accordo con quanto previsto dagli Strumenti Urbanistici e Piani di Settore vigenti; tutti gli interventi ammessi nelle aree perimetrate a pericolosità moderata da dissesti gravitativi ed erosivi sono realizzati con tipologie costruttive finalizzate alla riduzione della vulnerabilità delle opere e del rischio per la pubblica incolumità e devono essere accompagnati da indagini geologiche e geotecniche, ai sensi del DM 11 marzo 1988, estese ad un ambito morfologico o un tratto di versante significativo.



Livello di prescrizione	Magnitudo	Impianti ai quali si applica	Fase di applicazione	Fonte dati
Tutela integrale	TUTELA INTEGRALE Aree P3, P2 e Ps	Tutte le tipologie di impianto della Tabella 18.2-1.	MACRO	PAI e Geoportale della Regione Abruzzo
Penalizzante	ATTENZIONE Aree P1; i nuovi impianti sono realizzati con tipologie costruttive finalizzate alla riduzione della vulnerabilità delle opere e del rischio per la pubblica incolumità	Tutte le tipologie di impianto della Tabella 18.2-1.	MACRO	PAI e Geoportale della Regione Abruzzo

Si specifica inoltre che sulla base dell'art. 11 delle NTA del PAI, tutte le discariche di rifiuti di qualunque tipo esistenti, in esercizio o già chiuse, alla data di approvazione del Piano ed ubicate nelle aree perimetrate a pericolosità idrogeologica molto elevata (P3), elevata (P2) e da Scarpatata (Ps) sono sottoposte ad una campagna di verifica della sicurezza delle protezioni a cura del soggetto pubblico o privato che gestisce la discarica, su controllo e supervisione del Settore regionale competente.

Per le discariche che non risultino o non possano essere adeguatamente protette sono avviati programmi urgenti di messa in sicurezza o delocalizzazione, anche tenendo conto di quanto stabilito dal Decreto Legislativo 13.1.2003 n. 36 "Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti".

Piano Stralcio di bacino per l'assetto idrogeologico del fiume Tronto

Il PAI dell'ADB del Fiume Tronto identifica all'art. 6 delle proprie norme tecniche definisce::

- a) differenti indici di pericolosità dei fenomeni gravitativi, distinti in: H4-Aree di Versante a Pericolosità molto elevata; H3- Aree di Versante a Pericolosità elevata; H2- Aree di Versante a Pericolosità media; H1- Aree di Versante a Pericolosità moderata e H0 Aree di Versante a Pericolosità molto bassa;
- b) differenti livelli di rischio, individuati dalla combinazione dell'indice di pericolosità dei fenomeni gravitativi e dell' indice di vulnerabilità (D0 / D4), suddivisi in: R4 - Aree a rischio molto elevato (comprese le aree dei versanti interessate da valanghe); R3 - Aree a rischio elevato; R2 - Aree a rischio medio; R1 - Aree a rischio moderato.

In particolare in base all'art. 6 delle NTA del PAI:



- Nelle aree ad indice di pericolosità H0, H1 e H2 sono consentite trasformazioni dello stato dei luoghi previa esecuzione di indagini nel rispetto del D.M. LL.PP. 11 marzo 1988 e nel rispetto delle vigenti normative tecniche.
- Nelle aree ad indice di pericolosità H3 e H4 sono consentite “[...] realizzazione ed ampliamento di infrastrutture tecnologiche o viarie, pubbliche o di interesse pubblico, nonché delle relative strutture accessorie; tali opere sono condizionate ad uno studio da parte del soggetto attuatore in cui siano valutate eventuali soluzioni alternative, la compatibilità con la pericolosità delle aree e l’esigenza di realizzare interventi per la mitigazione della pericolosità, previo parere vincolante dell’Autorità di bacino”;
- Tutti gli interventi consentiti dal presente articolo sono subordinati ad una verifica tecnica, condotta in ottemperanza alle prescrizioni di cui al D.M.LL.PP. 11 marzo 1988, volta a dimostrare la compatibilità tra l’intervento, le condizioni di dissesto ed l’indice di rischio esistente.

Con lo spirito di garantire la massima tutela delle aree a maggior pericolosità idrogeologica, si ritiene non sia comunque ammissibile la realizzazione e/o l’ampliamento nelle aree a indice di pericolosità H3 ed H4 di impianti aventi carattere di maggior impatto.

Livello di prescrizione	Magnitudo	Impianti ai quali si applica	Fase di applicazione	Fonte dati
Tutela integrale	TUTELA INTEGRALE SPECIFICA Aree H4 e H3	Impianti del gruppo A e B della Tabella 18.2-1	MACRO	Piano Stralcio dell’Adb del Tronto
Penalizzante	LIMITANTE Aree H4 e H3 realizzabilità condizionata ad uno studio in cui siano valutate eventuali soluzioni alternative, la compatibilità con la pericolosità delle aree e l’esigenza di realizzare interventi per la mitigazione della pericolosità, previo parere vincolante dell’Autorità di bacino	Per gli impianti dei gruppi C, D, ed E della Tabella 18.2-1	MACRO	Piano Stralcio dell’Adb del Tronto
Penalizzante	ATTENZIONE Aree H0, H1, H2. I nuovi impianti sono consentiti previo specifico studio geologico-tecnico	Tutte le tipologie di impianto della Tabella 18.2-1.	MACRO	Piano Stralcio dell’Adb del Tronto



Piano Stralcio di bacino per l'assetto idrogeologico del fiume Tevere

Il PAI definisce che alle zone individuate a rischio molto elevato ed elevato per fenomeni franosi, identificate come R4 ed R3 non sono consentite nuove edificazioni (artt. 14 e 15 delle NTA del PAI). Tuttavia l'art. 46 dice che: *"All'interno [...] delle aree a rischio idraulico e/o geomorfologico è consentita la realizzazione di opere pubbliche e di interesse pubblico purché compatibili con le condizioni di assetto idraulico e/o geomorfologico definite dal PAI e non altrimenti localizzabili; a tale scopo l'autorità proponente indice una Conferenza di servizi con la presenza obbligatoria dell'autorità competente alla gestione del vincolo idraulico o idrogeologico e dell'Autorità di Bacino del fiume Tevere"*.

Tuttavia, con lo spirito di garantire la massima tutela delle aree a maggior pericolosità idrogeologica, si ritiene non sia comunque ammissibile la realizzazione e/o l'ampliamento di impianti aventi carattere di maggior impatto nelle aree a indice di rischio idrogeologico più elevato (R3 ed R4).

Per le aree di rischio di livello minore (R1 ed R2 come definite dall'art. 11 delle NTA del PAI) sono adottate dalle Regioni disposizioni di regolamentazione degli usi del territorio. Non si specificano indicazioni in merito in Regione Abruzzo.

Livello di prescrizione	Magnitudo	Impianti ai quali si applica	Fase di applicazione	Fonte dati
Tutela integrale	TUTELA INTEGRALE SPECIFICA Aree R3 e R4	Impianti del gruppo A e B della Tabella 18.2-1	MACRO	Piano Stralcio dell'Adb del Tevere
Penalizzante	LIMITANTE Aree R3 e R4 realizzabilità condizionata al parere vincolante dell'Autorità di bacino	Per gli impianti dei gruppi C, D, ed E della Tabella 18.2-1	MACRO	Piano Stralcio dell'Adb del Tevere
Penalizzante	ATTENZIONE Aree R1 ed R2	Tutte le tipologie di impianto della Tabella 18.2-1.	MACRO	Piano Stralcio dell'Adb del Tevere

Piano Stralcio di bacino per l'assetto idrogeologico del fiume Trigno

Il PAI, all'art. 24 delle proprie norme tecniche, individua le tre seguenti classi di aree a diversa pericolosità da frana:



Provincia dell'Aquila

Settore Territorio ed Urbanistica

Servizio Gestione Rifiuti e Tutela del Suolo

1. aree a pericolosità da frana estremamente elevata (PF3);
2. aree a pericolosità da frana elevata (PF2);
3. aree a pericolosità moderata (PF1).

Nelle aree PF3 e PF2 non sono ammissibili nuove edificazioni. L'art. 28 delle NTA dice comunque che: "La realizzazione di opere pubbliche e/o dichiarate di pubblico interesse nelle fasce di pericolosità può essere autorizzata dall'Autorità competente in deroga ai conseguenti vincoli, previa acquisizione del parere favorevole del Comitato Tecnico dell'Autorità di Bacino [...]". Tuttavia, con lo spirito di garantire la massima tutela delle aree a maggior pericolosità idrogeologica, si ritiene non sia comunque ammissibile la realizzazione e/o l'ampliamento di impianti aventi carattere di maggior impatto nelle aree a pericolosità idrogeologica più elevata (PF2 e PF3).

Nelle aree PF1 sono ammessi tutti gli interventi di carattere edilizio infrastrutturale in accordo con quanto previsto dai vigenti Strumenti Urbanistici, previa valutazione di compatibilità idrogeologica (art. 27 delle NTA).

Livello di prescrizione	Magnitudo	Impianti ai quali si applica	Fase di applicazione	Fonte dati
Tutela integrale	TUTELA INTEGRALE SPECIFICA Aree PF3 e PF2	Impianti del gruppo A e B della Tabella 18.2-1	MACRO	Piano Stralcio dell'Adb del Trigno
Penalizzante	LIMITANTE Aree PF3 e PF2 realizzabilità condizionata al parere vincolante dell'Autorità di bacino	Per gli impianti dei gruppi C, D, ed E della Tabella 18.2-1	MACRO	Piano Stralcio dell'Adb del Trigno
Penalizzante	ATTENZIONE Aree PF1 sono ammessi tutti gli interventi, previa valutazione di compatibilità idrogeologica	Tutte le tipologie di impianto della Tabella 18.2-1.	MACRO	Piano Stralcio dell'Adb del Trigno

Comuni a rischio sismico (OPCM n. 3274 del 20/3/2003, D.G.R. n°438 del 29/03/2005)

A seguito dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20/3/2003 "Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica", la Regione Abruzzo con D.G.R. n°438 del 29/03/2005 ha approvato gli



indirizzi generali per la prima applicazione dell'Ordinanza stessa, con individuazione e formazione dell'elenco delle zone sismiche nella Regione Abruzzo. Nei comuni classificati sismici (classificati in classe 1, 2 e 3 secondo la normativa vigente) devono essere applicate le norme per le costruzioni in zone sismiche.

Livello di prescrizione	Magnitudo	Impianti ai quali si applica	Fase di applicazione	Fonte dati
Penalizzante	ATTENZIONE Nei comuni classificati sismici si devono rispettare le norme edilizie da applicarsi per le aree a rischio sismico	Per gli impianti della Tabella 18.2-1	MACRO	Geoportale Regione Abruzzo

Tutela della qualità dell'aria (Piano Regionale per la Tutela della Qualità dell'Aria)

La Regione Abruzzo ha approvato il "Piano Regionale per la Tutela della Qualità dell'Aria" con Delibera di Giunta Regionale n. 861/c del 13/08/2007 e con Delibera di Consiglio Regionale n. 79/4 del 25/09/2007 e pubblicato sul B.U.R.A. Speciale n. 98 del 05/12/2007.

Il Piano attua quanto previsto dalla normativa europea (Direttiva 96/62/CE) e nazionale (D.Lgs. 4 agosto 1999 n. 351 e D.M. 2 aprile 2002 n. 60) in materia di tutela della qualità dell'aria. Questa prevede che le regioni provvedano a effettuare una valutazione preliminare della qualità dell'aria per poi procedere ad una classificazione del territorio in zone omogenee dal punto di vista del rischio inquinamento atmosferico. Sulla base di questa suddivisione del territorio regionale, tenendo conto delle maggiori criticità rilevate, viene calibrata la rete di monitoraggio della qualità dell'aria e si definiscono le azioni mirate al risanamento.

Relativamente agli ossidi di zolfo, ossidi di azoto, particelle sospese con diametro inferiore ai 10 micron, monossido di carbonio e benzene, l'attività di zonizzazione del territorio regionale, relativamente alle zone individuate ai fini del risanamento definite come aggregazione di comuni con caratteristiche il più possibile omogenee, ha portato alla definizione di:

- IT1301 Zona di risanamento metropolitana Pescara-Chieti,
- IT1302 Zona di osservazione costiera,
- IT1303 Zona di osservazione industriale,
- IT1304 Zona di mantenimento.



Le zone di risanamento sono definite come quelle zone in cui almeno un inquinante supera il limite più il margine di tolleranza fissato dalla legislazione. La zona di osservazione è definita dal superamento del limite ma non del margine di tolleranza.

Livello di prescrizione	Magnitudo	Impianti ai quali si applica	Fase di applicazione	Fonte dati
Penalizzante	ATTENZIONE Necessario garantire le condizioni definite dal Piano per le zone di risanamento e mantenimento definite	Da applicare agli impianti del gruppo B di Tabella 18.2-1	MACRO	

Fattore di tutela: Tutela dell'ambiente naturale

Aree naturali protette (DLgs. n. 42/04 nel testo in vigore art.142 lettera f ,L. 394/91, L. 157/92; L. R. 21 Giugno 1996, n. 38)

In base alla Legge 6 Dicembre 1991, n. 394 questa categoria comprende:

- aree naturali protette nazionali
- Parchi naturali regionali,
- Riserve
- Oasi di protezione faunistica
- monumenti naturali
- zone umide protette

comprese le aree contigue e le relative fasce di rispetto. Per aree contigue si intendono le aree come preliminarmente individuate dalla cartografia redatta dall'Assessorato Regionale Parchi; per le fasce di rispetto si fa riferimento alle norme dei Piani di assetto naturalistico.

Livello di prescrizione	Magnitudo	Impianti ai quali si applica	Fase di applicazione	Fonte dati
-------------------------	-----------	------------------------------	----------------------	------------



Tutela integrale	TUTELA INTEGRALE SPECIFICA	Per tutti gli impianti della Tabella 18.2-1 a esclusione degli impianti in categoria E.	MACRO	Geoportale Regione Abruzzo
Penalizzante	POTENZIALMENTE ESCLUDENTE Gli interventi in dette aree sono comunque oggetto di nulla osta da parte dell'Ente Parco	Per gli impianti della categoria E in Tabella 18.2-1	MACRO	Geoportale Regione Abruzzo

Rete Natura 2000 per la conservazione degli habitat naturali e seminaturali, della flora e della fauna selvatica (Direttiva Habitat (92/43/CEE, Direttiva uccelli 79/409/CEE, D.G.R. n. 4345/2001, D.G.R. n. 451 del 24.08.2009)

Si tratta dei Siti di Importanza Comunitaria (SIC) e delle Zone di Protezione speciale (ZPS).

In Regione Abruzzo sono istituiti 52 SIC e 5 ZPS.

Nella fase di attuazione degli interventi le scelte di piano sono, inoltre, vincolate alle risultanze dei Piani di Gestione dei Siti natura 2000 una volta approvati.

Si segnala, poi, che al fine di garantire un maggior livello di tutela di dette aree, si dispone una fascia di 2 km dal perimetro di SIC/ZPS entro la quale si applica il criterio "penalizzante limitante". Il grado di magnitudo limitante è determinato dal fatto che in questa fascia, sulla base delle considerazioni fatte nello studio di incidenza allegato al presente Piano, sarà sempre necessario, da parte del proponente che volesse ubicare un impianto in questa fascia, verificare con l'autorità competente in materia la necessità di effettuare o meno lo studio di incidenza ecologica e, quindi, di attivare la relativa procedura di valutazione di incidenza ecologica secondo la normativa di settore. Rimane poi inteso che se l'Autorità competente in materia di Siti Natura 2000 lo ritenesse opportuno, potrà richiedere lo studio di incidenza anche qualora un impianto si collocasse oltre detta fascia di 2 km.

Livello di prescrizione	Magnitudo	Impianti ai quali si applica	Fase di applicazione	Fonte dati
Tutela integrale	TUTELA INTEGRALE	Per tutti gli impianti della Tabella 18.2-1	MACRO	Geoportale Regione Abruzzo
Penalizzante	LIMITANTE Nei 2 km dal perimetro delle aree Natura 2000 il progetto dovrà effettuare le procedure di cui al DPR 357/97.	Per gli impianti della Tabella 18.2-1	MACRO	Geoportale Regione Abruzzo



Fattore di tutela: Tutela dei beni culturali e paesaggistici

Beni storici, artistici, archeologici e paleontologici (L. 1089/39, D. Lgs. n. 42/04)

Si tratta di areali con presenza di beni storici (ad es. i tratturi), artistici, archeologici e paleontologici (arrt. 10, 11, 54 e 136 comma 1 lettere a e b D.lgs 42/04).

Livello di prescrizione	Magnitudo	Impianti ai quali si applica	Fase di applicazione	Fonte dati
Tutela integrale	TUTELA INTEGRALE	Per tutti gli impianti della Tabella 18.2-1	MICRO	Geoportale Regione Abruzzo

Territori costieri (art. 142 comma 1 lettera a) DLgs 42/04 e smi, L.R. 18/83 e s.m.i.

Si tratta dei territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare. In termini conservativi, per tale vincolo il PRGR definisce una tutela più restrittiva di quella prevista dal Dlgs 42/04 che prevederebbe la possibilità di chiedere il nulla osta all'ente preposto. Questo perché si ritiene poco opportuno inserire un impianto di gestione rifiuti nel contesto caratterizzato da questo grado di tutela.

Livello di prescrizione	Magnitudo	Impianti ai quali si applica	Fase di applicazione	Fonte dati
Tutela integrale	TUTELA INTEGRALE	Per tutti gli impianti della Tabella 18.2-1	MICRO	Geoportale Regione Abruzzo

Distanza dai laghi (DLgs. n. 42/04 nel testo in vigore art.142 comma 1 letter. b; e L.R. 18/83 e s.m.i.)

In considerazione delle indicazioni DLgs. n. 42/04 nel testo in vigore art.142 comma 1 lettera b), si fissa la fascia di rispetto di 300 m per le sponde dei laghi. In termini conservativi, per tale vincolo il PRGR definisce una tutela più restrittiva di quella prevista dal Dlgs 42/04 che prevederebbe la possibilità di chiedere il nulla osta all'ente preposto. Questo perché si ritiene poco opportuno inserire un impianto di gestione rifiuti nel contesto caratterizzato da questo grado di tutela.



Livello di prescrizione	Magnitudo	Impianti ai quali si applica	Fase di applicazione	Fonte dati
Tutela integrale	TUTELA INTEGRALE	Per tutti gli impianti della Tabella 18.2-1	MICRO	Geoportale Regione Abruzzo

Altimetria (DLgs. n. 42/04 nel testo in vigore art.142 comma 1 lettera d)

Le aree a quota superiore a 1200 m s.l.m. sono sottoposte a vincolo paesaggistico e sono perciò escluse dalle fasi successive di analisi territoriale. In termini conservativi, per tale vincolo il PRGR definisce una tutela più restrittiva di quella prevista dal Dlgs 42/04 che prevederebbe la possibilità di chiedere il nulla osta all'ente preposto. Questo perché si ritiene poco opportuno inserire un impianto di gestione rifiuti nel contesto caratterizzato da questo grado di tutela.

Livello di prescrizione	Magnitudo	Impianti ai quali si applica	Fase di applicazione	Fonte dati
Tutela integrale	TUTELA INTEGRALE	Per tutti gli impianti della Tabella 18.2-1	MICRO	Geoportale Regione Abruzzo

Zone umide (DLgs. n. 42/04 nel testo in vigore art.142 comma 1 lettera i)

Si tratta delle zone umide incluse nell'elenco previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448; sono comprese anche le zone umide come definite dall'art. 36 del PPAR. In termini conservativi, per tale vincolo il PRGR definisce una tutela più restrittiva di quella prevista dal DLgs 42/04 che prevederebbe la possibilità di chiedere il nulla osta all'ente preposto. Questo perché si ritiene poco opportuno inserire un impianto di gestione rifiuti nel contesto caratterizzato da questo grado di tutela.

Livello di prescrizione	Magnitudo	Impianti ai quali si applica	Fase di applicazione	Fonte dati
Tutela integrale	TUTELA INTEGRALE	Per tutti gli impianti della Tabella 18.2-1	MICRO	Geoportale Regione Abruzzo

Zone di interesse archeologico (D.lgs 42/04 art. 142 comma 1 lettera m)

Si tratta dei beni e delle aree di interesse archeologico art. 142 lettera m D. Lgs. n. 42/04 e s.m.i. In termini conservativi, per tale vincolo il PRGR definisce una tutela più restrittiva di quella prevista dal DLgs 42/04 che



prevederebbe la possibilità di chiedere il nulla osta all'ente preposto. Questo perché si ritiene poco opportuno inserire un impianto di gestione rifiuti nel contesto caratterizzato da questo grado di tutela.

Livello di prescrizione	Magnitudo	Impianti ai quali si applica	Fase di applicazione	Fonte dati
Tutela integrale	TUTELA INTEGRALE	Per tutti gli impianti della Tabella 18.2-1	MICRO	Pianificazione urbanistica Comunale

Zone sottoposte a P.S.T. (Progetto Speciale Territoriale) – (L.R. 18/83 articoli 6 e 6 bis).

Le zone sottoposte a P.S.T. (Progetto Speciale Territoriale) sono soggette a tutela integrale e, quindi, non idonee alla localizzazione degli impianti per lo smaltimento ed il recupero dei rifiuti.

Si tratta di zone per le quali la Regione ha già pianificato attraverso l'adozione e approvazione di uno specifico progetto speciale territoriale, parte integrante del Quadro di Riferimento Regionale (Q.R.R.), le cui indicazioni sono vincolanti e devono essere recepite negli strumenti di pianificazione ai vari livelli istituzionali (comma 4 art. 3 della L.R. 12.04.1983, n. 18 "Norme per la conservazione, tutela, trasformazione del territorio della Regione Abruzzo").

Il Q.R.R., infatti, definisce indirizzi e direttive di politica regionale per la pianificazione e la salvaguardia del territorio direttamente o mediante i Piani di Settore (P.S.) e i Progetti Speciali Territoriali (P.S.T.), come previsto nell'art. 3 della L.R. 18/1983.

Nel caso in cui il singolo Progetto Speciale Territoriale preveda, individui e localizzi, a livello cartografico e di normativa tecnica, l'insediamento di impianti di cui alla tabella 18.2-1, in questo caso si applica la tutela integrale specifica.

Livello di prescrizione	Magnitudo	Impianti ai quali si applica	Fase di applicazione	Fonte dati
Tutela integrale	TUTELA INTEGRALE	Per tutti gli impianti della Tabella 18.2-1	MICRO	Progetto Speciale Territoriale (PST)

Distanza da corsi d'acqua (DLgs. n. 42/04 nel testo in vigore art.142 lettera c.)

In considerazione delle indicazioni DLgs. n. 42/04 nel testo in vigore art.142 lettera c, si fissa la fascia di rispetto di 150 m per corsi d'acqua. In tal caso il criterio non è necessariamente ostativo alla realizzazione dell'impianto, ma dovrà essere richiesto il nulla osta paesaggistico condotta la verifica della compatibilità paesaggistica degli interventi ai sensi dell'art. 146, comma 2 del Dlgs 42/04 e s.m.i.



Livello di prescrizione	Magnitudo	Impianti ai quali si applica	Fase di applicazione	Fonte dati
Penalizzante	LIMITANTE Il progetto dovrà essere sottoposto a valutazione paesistica ai sensi dell'art. 146, comma 2, del Dlgs 42/04 e s.m.i.	Per tutti gli impianti della Tabella 18.2-1	MACRO	Geoportale Regione Abruzzo

Complessi di immobili, bellezze panoramiche e punti di vista o belvedere di cui all'art. 136, lett. c) e d) del D. Lgs. n. 42/2004 dichiarati di notevole interesse pubblico.

Tali aree sono classificate ai sensi del D. Lgs. n. 42/2004 come Beni culturali e beni paesaggistici, (art 134, 136). Sono soggetti a tali disposizioni:

- i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale;
- le bellezze panoramiche considerate come quadri e così pure quei punti di vista o di belvedere, accessibili al pubblico, dai quali si goda lo spettacolo di quelle bellezze.

In tal caso il criterio non è necessariamente ostativo alla realizzazione dell'impianto, ma dovrà essere richiesto il nulla osta paesaggistico condotta la verifica della compatibilità paesaggistica degli interventi ai sensi dell'art. 146, comma 2 del D.Lgs. 42/04 e s.m.i..

Livello di prescrizione	Magnitudo	Impianti ai quali si applica	Fase di applicazione	Fonte dati
Penalizzante	LIMITANTE Il progetto dovrà essere sottoposto a valutazione paesistica ai sensi dell'art. 146, comma 2, del Dlgs 42/04 e s.m.i.	Per tutti gli impianti della Tabella 18.2-1	MACRO	Geoportale Regione Abruzzo

Usi civici (lettera h comma 1 art. 142 D.Lgs. 42/2004)

Si tratta degli ambiti destinati ad usi civici di cui al comma 1 lettera h dell'art. 142 del Dlgs. 42/04.



Livello di prescrizione	Magnitudo	Impianti ai quali si applica	Fase di applicazione	Fonte dati
Penalizzante	LIMITANTE L'impianto potrà essere localizzato, previo assenso dell'Autorità Competente (commissari per i diversi Usi Civici)	Per tutti gli impianti della Tabella 18.2-1	MICRO	Pianificazione urbanistica comunale

Aree sottoposte a normativa d'uso paesaggistico (Piano Regionale Paesistico)

Si considerano gli ambiti paesistici (art.2) e le zone con diverso grado di tutela e valorizzazione (art.4) definiti dal Piano Regionale Paesistico.

PRP ZONA A: di conservazione integrale (A1) e parziale (A2)

comprende porzioni di territorio per le quali si è riscontrata la presenza di valore classificato "molto elevato" per almeno uno dei tematismi tra quelli esaminati e di quello classificato "elevato" con riferimento all'ambiente naturale e agli aspetti percettivi del paesaggio.

PRP ZONA B: di trasformabilità mirata

comprende porzioni di territorio per le quali si è riscontrata la presenza di un valore classificato "elevato" con riferimento al rischio geologico e/o alla capacità potenziale dei suoli, ovvero classificato "medio" con riferimento all'ambiente naturale e/o agli aspetti percettivi del paesaggio.

PRP ZONA C: di trasformazione condizionata

comprende porzioni di territorio per le quali si è riscontrata la presenza di un valore classificato "medio" con riferimento al rischio geologico e/o alla capacità potenziale dei suoli, ovvero classificato "basso" con riferimento all'ambiente naturale e/o agli aspetti percettivi del paesaggio.

PRP ZONA D: di trasformazione a regime ordinario

comprende porzioni di territorio per le quali non si sono evidenziati valori meritevoli di protezione; conseguentemente la loro trasformazione è demandata alle previsioni degli strumenti urbanistici ordinari.

Rispetto agli usi consentiti in tali aree, considerando gli Ambiti montani e costieri, con particolare riguardo agli usi tecnologici, sulla base della normativa tecnica del PPR è possibile sintetizzare quanto segue.

AMBITI PAESISTICI MONTANI



Zona	Art. NTA di riferimento	Usi tecnologici consentiti	Note per impianti di gestione dei rifiuti
zone A1 di conservazione integrale	artt. 32 e 33	elettrrodotti, acquedotti, metanodotti, tralicci e antenne con studio di compatibilità ambientale	NON sono consentiti gli impianti di gestione dei rifiuti
zone A2 di conservazione parziale	artt. 34 e 35		
zone B1 di trasformabilità mirata	artt. 37 e 38	strade, ferrovie, porti e aeroporti; elettrrodotti, metanodotti, acquedotti, tralicci ed antenne con studio di compatibilità ambientale	NON sono consentiti gli impianti di gestione dei rifiuti
zone B2 di trasformabilità mirata	artt. 39 e 40	impianti di depurazione, discariche controllate, inceneritori, centrali elettriche, impianti di captazione; strade, ferrovie, porti e aeroporti; elettrrodotti, metanodotti, acquedotti, tralicci ed antenne con studio di compatibilità ambientale	Sono consentiti impianti di gestione rifiuti previo studio di compatibilità ambientale
Zona C1 di trasformazione condizionata	artt. 42 e 43	Sono consentiti tutti gli usi tecnologici previo studio di compatibilità ambientale	
Zone D di trasformazione a regime ordinario	artt. 44 e 45	Sono consentiti tutti gli usi tecnologici previo studi preventivi di compatibilità ambientale e paesaggistico-percettiva.	Sono consentiti impianti di gestione rifiuti previo studi preventivi di compatibilità ambientale e paesaggistico-percettiva.

AMBITI PAESISTICI COSTIERI

Zona	Art. NTA di riferimento	Usi tecnologici consentiti	Note per impianti di gestione dei rifiuti
zone A1 di conservazione integrale	artt. 46 e 47	elettrrodotti, acquedotti, metanodotti, tralicci e antenne con studio di compatibilità ambientale	NON sono consentiti gli impianti di gestione dei rifiuti
zone A2 di conservazione	artt. 48 e 49	strade, ferrovie, porti e	NON sono consentiti gli



parziale		aeroporti; elettrodotti, metanodotti, acquedotti, tralicci ed antenne con studio di compatibilità ambientale	impianti di gestione dei rifiuti
zone A3 di conservazione parziale	artt. 50 e 51		
zone B1 di trasformabilità mirata	artt. 53 e 54	strade, ferrovie, porti e aeroporti; elettrodotti, metanodotti, acquedotti, tralicci ed antenne con studio di compatibilità ambientale	NON sono consentiti gli impianti di gestione dei rifiuti
zone B2 di trasformabilità mirata	artt. 55 e 56	impianti di depurazione, discariche controllate, inceneritori, centrali elettriche, impianti di captazione; strade, ferrovie, porti e aeroporti; elettrodotti, metanodotti, acquedotti, tralicci ed antenne con studio di compatibilità ambientale	Sono consentiti impianti di gestione rifiuti previo studio di compatibilità ambientale
Zona C1 di trasformazione condizionata	artt. 58 e 59	Sono consentiti tutti gli usi tecnologici previo studio di compatibilità ambientale	
Zona C2 di trasformazione condizionata	artt. 60 e 61		
Zone D di trasformazione a regime ordinario	art. 62	Sono consentiti tutti gli usi tecnologici.	Sono consentiti impianti di gestione rifiuti.

AMBITI PAESISTICI FLUVIALI

Zona	Art. NTA di riferimento	Usi tecnologici consentiti	Note per impianti di gestione dei rifiuti
zone A1 di conservazione integrale	artt. 64 e 65	elettrodotti, acquedotti, metanodotti, tralicci e antenne con studio di compatibilità ambientale	NON sono consentiti gli impianti di gestione dei rifiuti
zone A2 di conservazione parziale	artt. 66 e 67	strade, ferrovie, porti e aeroporti; elettrodotti, metanodotti, acquedotti, tralicci ed antenne con studio di compatibilità	NON sono consentiti gli impianti di gestione dei rifiuti



		ambientale	
zone B1 di trasformabilità mirata	artt. 68 e 69	Sono consentiti tutti gli usi tecnologici previo studio di compatibilità ambientale	Sono consentiti impianti di gestione rifiuti previo studio di compatibilità ambientale
Zone C1 di trasformazione condizionata	artt. 70 e 71		
Zone D di trasformazione a regime ordinario	art. 72	Sono consentiti tutti gli usi tecnologici.	Sono consentiti impianti di gestione rifiuti.

Sulla base di quanto sopra riportato , quindi, si individuano i seguenti livelli prescrittivi da adottare per la localizzazione dei diversi impianti di gestione dei rifiuti.

Livello di prescrizione	Magnitudo	Impianti ai quali si applica	Fase di applicazione	Fonte dati
Tutela integrale	TUTELA INTEGRALE Zone A1, A2, A3 e Zone B1 in ambiti montani e costieri	Per tutti gli impianti della Tabella 18.2-1	MACRO	Piano Paesaggistico Regionale e Geoportale Regione Abruzzo
Penalizzante	LIMITANTE Zone B1 in ambiti fluviali e zone B2, C1 e C2 e D per ambiti montani. La fattibilità dell'opera è soggetta a studio di compatibilità	Per tutti gli impianti della Tabella 18.2-1	MACRO	
Penalizzante	ATTENZIONE Zone D per ambiti costieri e fluviali Verificare le condizioni di fattibilità a scala comunale	Per tutti gli impianti della Tabella 18.2-1	MACRO	

Resta inteso, che qualora venisse approvato il nuovo Piano Paesaggistico Regionale, in fase di redazione, si dovrà provvedere a una revisione delle attribuzioni sopra riportate in ragione delle nuove indicazioni in esso contenute. Tale valutazione potrà essere fatta, eventualmente, anche in fase di Piano d'Ambito e sarà condotta di concerto con Servizio Governo del Territorio, Beni Ambientali, Aree Protette e Paesaggio della Regione Abruzzo.



Livelli di opportunità localizzativa

Si tratta di aspetti strategico funzionali aventi caratteristiche di preferenzialità e/o opportunità localizzativa.

Aree destinate ad insediamenti produttivi (a) ed aree miste (b)

Rientrano in questa categoria le aree artigianali e industriali già esistenti o previste dalla pianificazione territoriale, e le aree in cui già si svolgono attività di recupero e/o di smaltimento rifiuti. Inoltre, l'individuazione nell'ambito dello strumento urbanistico comunale di un'area destinata a servizi tecnologici implica che siano già riconosciuti determinati requisiti di carattere territoriale cui devono ottemperare anche le tipologie di strutture in oggetto.

Nello specifico questo rappresenta un criterio di priorità localizzativa per gli impianti compresi nelle categorie B, D (ad esclusione degli impianti di trattamento e recupero inerti) ed E di Tabella 18.2-1, specificando che gli impianti compresi nella categoria E possono trovare opportunità localizzative sia nelle aree destinate ad insediamenti produttivi che nelle aree miste, mentre per gli impianti della categoria B la preferenzialità riguarda solo le aree destinate ai soli insediamenti produttivi

Livello di prescrizione	Magnitudo	Impianti ai quali si applica	Fase di applicazione	Fonte dati
Tutela integrale	FATTORE DI OPPORTUNITA' LOCALIZZATIVA	Per gli impianti dei gruppi B e D (ad esclusione degli impianti di trattamento e recupero inerti) ed E della Tabella 18.2-1	MICRO	Pianificazione urbanistica comunale

-
- (a) Sono le aree produttive in senso stretto cioè quelle parti di territorio destinate prevalentemente a nuovi insediamenti per impianti industriali o ad essi assimilati e/o aree di completamento.
 - (b) Le aree miste sono quelle parti di territorio nelle quali gli strumenti urbanistici comunali consentono la coesistenza di attività artigianali, industriali con destinazione residenziale, commerciale e direzionale.



Dotazione di infrastrutture

In fase di localizzazione, l'accessibilità del sito è un parametro importante da considerare così come la presenza di una buona infrastrutturazione tecnologica (acquedotto, fognatura etc.).

A scala di maggior dettaglio è necessario identificare l'accessibilità del sito, le infrastrutture esistenti, loro dimensioni e capacità, le possibilità di percorsi alternativi per i mezzi che conferiscono i rifiuti. In sede di microlocalizzazione devono essere effettuati studi sulla viabilità locale e verificate le possibilità di accesso adottando le misure più opportune per minimizzare possibili interferenze e limitare i disagi.

Livello di prescrizione	Magnitudo	Impianti ai quali si applica	Fase di applicazione	Fonte dati
Tutela integrale	FATTORE DI OPPORTUNITA' LOCALIZZATIVA	Per tutti gli impianti della Tabella 18.2-1	MICRO	Pianificazione urbanistica comunale

Vicinanza alle aree di maggiore produzione dei rifiuti

Per motivi di economicità di gestione e di riduzione del carico inquinante globale sono da preferire le localizzazioni degli impianti in siti centrali rispetto al bacino di produzione dei rifiuti, sia che si tratti di rifiuti urbani che di rifiuti provenienti da attività produttive. Di norma viene considerato come sito ottimale quello che minimizza la somma dei prodotti dei quantitativi trasportati per la distanza da percorrere, cioè in cui il valore della sommatoria dei chilometri per tonnellate di rifiuti prodotti è minimo. In fase di microlocalizzazione si identificano tipologie di rifiuti e siti baricentrici rispetto al bacino di produzione.

Livello di prescrizione	Magnitudo	Impianti ai quali si applica	Fase di applicazione	Fonte dati
Tutela integrale	FATTORE DI OPPORTUNITA' LOCALIZZATIVA	Per tutti gli impianti della Tabella 18.2-1	MICRO	Pianificazione urbanistica comunale

Impianti di smaltimento e trattamento rifiuti già esistenti (aree già interessate dalla presenza di impianti).



Le localizzazioni su aree già adibite allo smaltimento dei rifiuti o ad esse limitrofe rappresentano un'opportunità. Le aree, infatti, dovrebbero essere già dotate delle infrastrutture necessarie. La realizzazione degli interventi potrebbe consentire economie di scala e rappresentare l'occasione per adeguare tecnologicamente la struttura esistente riducendone gli impatti negativi e per potenziare i controlli ambientali.

Livello di prescrizione	Magnitudo	Impianti ai quali si applica	Fase di applicazione	Fonte dati
Tutela integrale	FATTORE DI OPPORTUNITA' LOCALIZZATIVA	Per tutti gli impianti della Tabella 18.2-1	MICRO	Pianificazione urbanistica comunale

Aree industriali dimesse e degradate da bonificare (D.M. 16/5/89, D.Lgs. 152/06)

Aree degradate da bonificare, se rispondenti agli altri criteri di piano e se di dimensioni adeguate, possono rappresentare un'opportunità per la localizzazione degli impianti. Questo fattore rappresenta un criterio di priorità localizzativa per tutti gli impianti di Tabella 18.2-1.

Livello di prescrizione	Magnitudo	Impianti ai quali si applica	Fase di applicazione	Fonte dati
Tutela integrale	FATTORE DI OPPORTUNITA' LOCALIZZATIVA	Per tutti gli impianti della Tabella 18.2-1	MICRO	Pianificazione urbanistica comunale

Aree agricole a limitata vocazione produttiva

Gli impianti che trattano e/o recuperano rifiuti putrescibili sono preferibilmente da localizzare in ambito agricolo, prediligendo le zone agricole aventi limitate capacità produttive, da individuarsi anche sulla base della classificazione di destinazione d'uso dei suoli dei piani regolatori comunali.

Questo fattore rappresenta un criterio di priorità localizzativa per tutti gli impianti della categoria C di Tabella 18.2-1.

Livello di prescrizione	Magnitudo	Impianti ai quali si applica	Fase di applicazione	Fonte dati
Tutela integrale	FATTORE DI OPPORTUNITA' LOCALIZZATIVA	Per tutti gli impianti di categoria C della Tabella 18.2-1	MICRO	Pianificazione urbanistica comunale



Sintesi dei criteri e fasi di applicazione

Fattore	Livello di prescrizione	Impianti ai quali si applica	Fase di applicazione	Note
Uso del suolo				
Aree residenziali consolidate, di completamento e di espansione	Tutela integrale	Tutte le tipologie di impianto della tab. 18.2-1	MICRO	se collocate al di fuori del perimetro del centro abitato, si applica un'ulteriore fascia di territorio rispetto ad esse non inferiore a 500 m
Aree industriali e/o artigianali consolidate, di completamento e di espansione	Tutela integrale specifica	Per le tipologie di impianto del gruppo A della tab. 18.2-1	MICRO	
Cave	Tutela integrale specifica	Tutte le tipologie di impianto della tab. 18.2-1 salvo A1 e D10	MICRO	
Aree sottoposte a vincolo idrogeologico	Penalizzante/ Potenzialmente escludente	Tutte le tipologie di impianto della tab. 18.2-1 salvo A1 e D10	MACRO con verifica del livello prescrittivo escludente in fase di MICRO	Il criterio assume carattere di tutela integrale nelle aree coperte da boschi di protezione individuati dal Corpo Forestale dello Stato ai sensi del R.D. 3267/1923 e recepite nei PRG dei Comuni interessati
Aree boscate	Penalizzante/ Potenzialmente escludente	Tutte le tipologie di impianto della tab. 18.2-1	MACRO con verifica del livello prescrittivo escludente in fase di MICRO	assume valore prescrittivo di tutela integrale solo qualora fosse effettivamente rilevata la presenza del bosco e nel caso di cui alla nota precedente
Aree di pregio agricolo	Tutela integrale specifica	Gruppi A (salvo A1) e B della tab. 18.2-1	MACRO	
	Potenzialmente escludente (escludente se nell'area è comprovata la presenza di una o più produzioni certificate)	Gruppi A1, C, D, E della Tabella 18.2-1 e per le discariche a servizio di impianti di trattamento	MICRO	



Fasce di rispetto da infrastrutture	Potenzialmente escludente sono fatti salvi gli utilizzi autorizzati/consentiti dall'Ente gestore dell'infrastruttura	Tutte le tipologie di impianto della tab. 18.2-1	MICRO	
Fasce di rispetto da infrastrutture lineari energetiche interrate e aeree	Potenzialmente escludente sono fatti salvi gli utilizzi autorizzati/consentiti dall'Ente gestore dell'infrastruttura	Tutte le tipologie di impianto della tab. 18.2-1	MICRO	
Tutela della popolazione dalle molestie				
Distanza dai centri e nuclei abitati	Tutela integrale specifica	Si applica agli impianti elencati in tab. 18.6-1	MICRO	
	Penalizzazione a magnitudo ATTENZIONE	Si applica agli impianti non elencati in tab. 18.6-1	MICRO	Una eventuale fascia di tutela dai centri abitati per gli impianti delle tipologie D ed E andrà determinata in modo sito-specifico in relazione alla tipologia di impianto
Distanza da case sparse	Penalizzazione a magnitudo attenzione	Tutte le tipologie di impianto della tab. 18.2-1	MICRO	il potenziale impatto è minimizzabile tramite l'implementazione di adeguate misure mitigative
Protezione delle risorse idriche				
Soggiacenza della falda	Tutela integrale specifica	Si applica agli impianti del gruppo A (escluso il sottogruppo A1) della tab. 18.2-1	MICRO	
Distanza da opere di captazione di acque ad uso potabile	Tutela integrale	Tutte le categorie della tab. 18.2-1	MICRO	
Aree rivierasche dei corpi idrici	Tutela integrale	Tutte le categorie della tab. 18.2-1	MICRO	
Vulnerabilità della falda	Penalizzazione a magnitudo Attenzione	Tutte le categorie della tab. 18.2-1	MICRO	il potenziale impatto sulla falda è minimizzabile grazie ad accorgimenti di tipo progettuale (impermeabilizzazione delle aree di lavoro, corretta gestione



				delle acque di prima pioggia, ecc.)
Tutela delle coste	Tutela integrale	Tutte le tipologie di impianto della tab. 18.2-1	MICRO	fascia 10 m
	Penalizzazione a magnitudo Limitante		MACRO	nella fascia da 10 a 150 m dovrà essere valutato il progetto nel caso si trattasse di impianti tecnologici pubblici o di interesse pubblico
Tutela da dissesti e calamità				
Aree esondabili e di pericolosità idraulica				
Piano Stralcio Difesa dalle Alluvioni (PSDA) – AdB Regione Abruzzo	Tutela integrale	Tutte le categorie di tab. 18.2-1	MACRO	aree P3 e P4
	Penalizzante a magnitudo Limitante	Tutte le categorie di tab. 18.2-1	MACRO	aree P2; i nuovi impianti e gli ampliamenti devono essere conformi ai piani di protezione civile e sia positivamente verificato lo studio di compatibilità idraulica
	Penalizzante a magnitudo ATTENZIONE	Tutte le categorie di tab. 18.2-1	MACRO	Aree P1. Verificare le condizioni di fattibilità a scala comunale
Piano Stralcio di bacino per l'assetto idrogeologico del fiume Tronto	TUTELA INTEGRALE	Tutte le categorie di tab. 18.2-1	MICRO	Nelle Fasce di tutela integrale di cui all'art. 10 delle NTA
	TUTELA INTEGRALE SPECIFICA	Per impianti del gruppo A e B della Tabella 18.2-1 sia per nuovi impianti che per ampliamenti anche se superiori ai limiti sopra riportati Per gli impianti dei gruppi C, D, ed E della Tabella 18.2-1 solo se si tratta di nuovi impianti	MACRO	Fasce E3 ed E4
	Penalizzante a magnitudo Limitante	Per gli impianti dei gruppi C, D, ed E della Tabella 18.2-1 se si tratta di ampliamenti anche se superiori ai limiti sopra riportati	MACRO	Fasce E3 ed E4 se non delocalizzabili. Necessario prevedere Studio di compatibilità e parere dell'Adb all'intervento
	Penalizzante a	Per tutte le	MACRO	Fascia E2 dove è necessaria una verifica



	magnitudo Limitante	categorie di tab. 18.2-1		tecnica volta a dimostrare la compatibilità degli interventi con il livello di rischio dichiarato che verrà valutata dall'Adb.
	Penalizzante a magnitudo ATTENZIONE	Per tutte le categorie di tab. 18.2-1	MACRO	Fascia E1. È necessario prevedere adeguato piano di emergenza.
Piano Stralcio di bacino per l'assetto idrogeologico del fiume Tevere	TUTELA INTEGRALE SPECIFICA	Impianti del gruppo A e B della Tabella 18.2-1 sia per nuovi impianti che per ampliamenti anche se superiori ai limiti sopra riportati E per gli impianti dei gruppi C, D, ed E della Tabella 18.2-1 solo se si tratta di nuovi impianti.	MACRO	Fasce A e B
	Penalizzante a magnitudo Limitante	Per gli impianti dei gruppi C, D, ed E della Tabella 18.2-1 se si tratta di ampliamenti anche se superiori ai limiti sopra riportati	MACRO	Fasce A e B se non delocalizzabili
	Penalizzante a magnitudo ATTENZIONE	Per tutti gli impianti della Tabella 18.2-1.	MACRO	Fascia C. E' necessario prevedere adeguato piano di emergenza.
Piano Stralcio di bacino per l'assetto idrogeologico del fiume Trigno	TUTELA INTEGRALE	Tutte le tipologie di impianto della Tabella 18.2-1.	MACRO	Aree PI3 e Fascia di riassetto fluviale 4
	Penalizzante a magnitudo Limitante	Tutte le tipologie di impianto della Tabella 18.2-1.	MACRO	Aree PI2; necessario lo studio di compatibilità idraulica
	Penalizzante a magnitudo ATTENZIONE	Tutte le tipologie di impianto della Tabella 18.2-1.	MACRO	Aree PI1. Fattibilità di nuove opere purchè compatibili con le misure di protezione civile
Aree a rischio idrogeologico				
Piano Stralcio di Bacino per l'assetto idrogeologico dei bacini idrografici di rilievo regionale abruzzesi e del bacino interregionale del fiume Sangro "fenomeni	TUTELA INTEGRALE	Tutte le tipologie di impianto della Tabella 18.2-1.	MACRO	Aree P3, P2 e Ps
	Penalizzante a magnitudo ATTENZIONE	Tutte le tipologie di impianto della Tabella 18.2-1.	MACRO	Aree P1; i nuovi impianti sono realizzati con tipologie costruttive finalizzate alla riduzione della vulnerabilità delle opere



gravitativi e processi erosivi" (PAI)				e del rischio per la pubblica incolumità
Piano Stralcio di bacino per l'assetto idrogeologico del fiume Tronto	TUTELA INTEGRALE SPECIFICA	Impianti del gruppo A e B della Tabella 18.2-1	MACRO	Aree H4 e H3
	Penalizzante a magnitudo Limitante	Per gli impianti dei gruppi C, D, ed E della Tabella 18.2-1	MACRO	Aree H4 e H3 realizzabilità condizionata ad uno studio in cui siano valutate eventuali soluzioni alternative, la compatibilità con la pericolosità delle aree e l'esigenza di realizzare interventi per la mitigazione della pericolosità, previo parere vincolante dell'Autorità di bacino
	Penalizzante a magnitudo ATTENZIONE	Tutte le tipologie di impianto della Tabella 18.2-1.	MACRO	Aree H0, H1, H2. I nuovi impianti sono consentiti previo specifico studio geologico-tecnico
Piano Stralcio di bacino per l'assetto idrogeologico del fiume Tevere	TUTELA INTEGRALE SPECIFICA	Impianti del gruppo A e B della Tabella 18.2-1	MACRO	Aree R3 e R4
	Penalizzante a magnitudo Limitante	Per gli impianti dei gruppi C, D, ed E della Tabella 18.2-1	MACRO	Aree R3 e R4 realizzabilità condizionata al parere vincolante dell'Autorità di bacino
	Penalizzante a magnitudo ATTENZIONE	Tutte le tipologie di impianto della Tabella 18.2-1.	MACRO	Aree R1 ed R2
Piano Stralcio di bacino per l'assetto idrogeologico del fiume Trigno	TUTELA INTEGRALE SPECIFICA	Impianti del gruppo A e B della Tabella 18.2-1	MACRO	Aree PF3 e PF2
	Penalizzante a magnitudo Limitante	Per gli impianti dei gruppi C, D, ed E della Tabella 18.2-1	MACRO	Aree PF3 e PF2 realizzabilità condizionata al parere vincolante dell'Autorità di bacino
	Penalizzante a magnitudo ATTENZIONE	Tutte le tipologie di impianto della Tabella 18.2-1.	MACRO	Aree PF1 sono ammessi tutti gli interventi, previa valutazione di compatibilità idrogeologica
Comuni a rischio sismico	Penalizzante a magnitudo ATTENZIONE	Tutte le tipologie di impianto della Tabella 18.2-1	MACRO	Nei comuni classificati sismici si devono rispettare le norme edilizie da applicarsi per le aree a rischio sismico
Tutela della qualità dell'aria	Penalizzante a magnitudo ATTENZIONE	Impianti del gruppo B di Tabella 18.2-1	MACRO	Necessario garantire le condizioni definite dal Piano per le zone di risanamento e mantenimento definite



Tutela dell'ambiente naturale				
Aree naturali protette (DLgs. n. 42/04 nel testo in vigore art.142 lettera f, L. 394/91, L. 157/92; L.R. 21 Giugno 1996, n. 38)	TUTELA INTEGRALE SPECIFICA	Per tutti gli impianti della Tabella 18.2-1 a esclusione degli impianti in categoria E.	MACRO	
	Penalizzante a magnitudo POTENZIALMENTE ESCLUDENTE	Per gli impianti della categoria E in Tabella 18.2-1	MACRO	Gli interventi in dette aree sono comunque oggetto di nulla osta da parte dell'Ente Parco
Rete Natura 2000 per la conservazione degli habitat naturali e seminaturali, della flora e della fauna selvatica (Direttiva Habitat (92/43/CEE, Direttiva uccelli 79/409/CEE, D.G.R. n. 4345/2001, D.G.R. n. 451 del 24.08.2009)	TUTELA INTEGRALE	Tutti gli impianti della Tabella 18.2-1	MACRO	
	Penalizzante a magnitudo Limitante	Tutti gli impianti della Tabella 18.2-1	MACRO	Nei 2 km dal perimetro delle aree Natura 2000 il progetto dovrà effettuare le procedure di cui al DPR 357/97.
Tutela dei beni culturali e paesaggistici				
Beni storici, artistici, archeologici e paleontologici (L. 1089/39, D. Lgs. n. 42/04)	TUTELA INTEGRALE	Tutti gli impianti della Tabella 18.2-1	MICRO	
Territori costieri (art. 142 comma 1 lettera a) DLgs 42/04 e smi, L.R. 18/83 e s.m.i.	TUTELA INTEGRALE	Tutti gli impianti della Tabella 18.2-1	MICRO	300 metri dalla linea di battigia
Distanza dai laghi (DLgs. n. 42/04 nel testo in vigore art.142 comma 1 letter. b; e L.R. 18/83 e s.m.i.)	TUTELA INTEGRALE	Tutti gli impianti della Tabella 18.2-1	MICRO	300 m dalle sponde dei laghi
Altimetria (DLgs. n. 42/04 nel testo in vigore art.142 comma 1 lettera d)	TUTELA INTEGRALE	Tutti gli impianti della Tabella 18.2-1	MICRO	aree a quota superiore a 1200 m s.l.m.
Zone umide (DLgs. n. 42/04 nel testo in vigore art.142 comma 1 lettera i)	TUTELA INTEGRALE	Tutti gli impianti della Tabella 18.2-1	MICRO	
Zone di interesse archeologico (D.lgs 42/04 art. 142 comma 1 lettera	TUTELA INTEGRALE	Tutti gli impianti della Tabella 18.2-	MICRO	



m)		1		
Zone sottoposte a P.S.T. (Progetto Speciale Territoriale)	TUTELA INTEGRALE	Tutti gli impianti della Tabella 18.2-1	MICRO	NON INSERITA NELLA TABELLA DEL P.R.G.R. SUL BURA!
	TUTELA INTEGRALE SPECIFICA	Tutti gli impianti della Tabella 18.2-1	MICRO	Se individuati e localizzati nel P.S.T.
Distanza da corsi d'acqua (DLgs. n. 42/04 nel testo in vigore art.142 lettera c.)	Penalizzante a magnitudo Limitante	Tutti gli impianti della Tabella 18.2-1	MACRO	Il progetto dovrà essere sottoposto a valutazione paesistica ai sensi dell'art. 146, comma 2, del DLgs 42/04 e s.m.i.
Complessi di immobili, bellezze panoramiche e punti di vista o belvedere di cui all'art. 136, lett. c) e d) del D. Lgs. n. 42/2004 dichiarati di notevole interesse pubblico	Penalizzante a magnitudo limitante	Tutti gli impianti della Tabella 18.2-1	MACRO	Il progetto dovrà essere sottoposto a valutazione paesistica ai sensi dell'art. 146, comma 2, del DLgs 42/04 e s.m.i.
Usi civici (lettera h comma 1 art. 142 D.Lgs. 42/2004)	Penalizzante a magnitudo limitante	Tutti gli impianti della Tabella 18.2-1	MICRO	L'impianto potrà essere localizzato, previo assenso dell'Autorità Competente (commissari per i diversi Usi Civici)
Aree sottoposte a normativa d'uso paesaggistico (Piano Regionale Paesistico)	TUTELA INTEGRALE	Tutti gli impianti della Tabella 18.2-1	MACRO	Zone A1, A2, A3 e Zone B1 in ambiti montani e costieri
	Penalizzante a magnitudo limitante	Tutti gli impianti della Tabella 18.2-1	MACRO	Zone B1 in ambiti fluviali e zone B2, C1 e C2 e D per ambiti montani. La fattibilità dell'opera è soggetta a studio di compatibilità
	Penalizzante a magnitudo ATTENZIONE	Per tutti gli impianti della Tabella 18.2-1	MACRO (Il P.R.G.R riporta micro, ma la tabella relativa indica macro)	Zone D per ambiti costieri e fluviali Verificare le condizioni di fattibilità a scala comunale
Livelli di opportunità localizzativa				



Aree destinate ad insediamenti produttivi (a) ed aree miste (b)	FATTORE DI OPPORTUNITA' LOCALIZZATIVA	Per gli impianti dei gruppi B e D (ad esclusione degli impianti di trattamento e recupero inerti) ed E della Tabella 18.2-1	MICRO	Gli impianti compresi nella categoria E possono trovare opportunità localizzative sia nelle aree destinate ad insediamenti produttivi che nelle aree miste, mentre per gli impianti della categoria B la preferenzialità riguarda solo le aree destinate ai soli insediamenti produttivi
Dotazione di infrastrutture	FATTORE DI OPPORTUNITA' LOCALIZZATIVA	Tutti gli impianti della Tabella 18.2-1	MICRO	
Vicinanza alle aree di maggiore produzione dei rifiuti	FATTORE DI OPPORTUNITA' LOCALIZZATIVA	Tutti gli impianti della Tabella 18.2-1	MICRO	
Impianti di smaltimento e trattamento rifiuti già esistenti (aree già interessate dalla presenza di impianti).	FATTORE DI OPPORTUNITA' LOCALIZZATIVA	Tutti gli impianti della Tabella 18.2-1	MICRO	
Aree industriali dismesse e degradate da bonificare (D.M. 16/5/89, D.Lgs. 152/06)	FATTORE DI OPPORTUNITA' LOCALIZZATIVA	Tutti gli impianti della Tabella 18.2-1	MICRO	
Aree agricole a limitata vocazione produttiva	FATTORE DI OPPORTUNITA' LOCALIZZATIVA	Tutti gli impianti di categoria C della Tabella 18.2-1	MICRO	